

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ABBATE. — *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'Università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

sono stati autorizzati dal provveditore agli studi di Benevento — con decreti nn. 4262, 4263, 4265 del 30 settembre 1996 — alcuni corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno per alunni in situazione di *handicap*, la cui gestione è stata affidata a tre enti: (Ispi, Ansi, Ascaf);

la tassa di iscrizione, finalizzata esclusivamente alla partecipazione alle prove selettive, è stata determinata in lire centotrentamila per ogni aspirante corsista;

risultano pervenute agli enti citati, da parte di docenti precari e disoccupati, alcune migliaia di domande di partecipazione ai corsi, il cui costo, per i « fortunati » ammessi (il numero previsto è di centoventi unità), è di circa lire novemilionicinquecentomila *pro capite*;

in provincia di Benevento, dai dati del provveditorato agli studi, risulta una rilevante presenza di docenti in possesso del titolo di specializzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975 rimasti privi di sistemazione (nell'anno scolastico 1995-1996, per le scuole materne sono state conferite nove supplenze su sessantatré aspiranti; per le scuole elementari, sessantasei supplenze su ottantuno aspiranti; per la scuola secondaria, ventiquattro supplenze su centodue aspiranti, tutti aventi titolo di specializzazione);

nel corrente anno scolastico 1996-1997 le supplenze conferite dal provveditore agli studi di Benevento sono ulteriormente diminuite, risultando un esubero di

insegnanti di ruolo rispetto alle concrete necessità organizzativo-didattiche;

l'ordinanza ministeriale numero 169 del 1996, la quale regola la materia del sostegno, prevede che l'autorizzazione di corsi di specializzazione non statali venga rilasciata solo « sulla scorta delle effettive e documentate esigenze espresse dalla situazione territoriale »;

siffatta condizione pare esclusa o comunque significativamente contraddetta dalla peculiarità della situazione beneventana, caratterizzata, come più sopra segnalato, da un esubero di personale in possesso del titolo specializzante rispetto alle effettive esigenze organizzativo-didattiche del settore, onde l'autorizzazione dei corsi di che trattasi finisce per ingenerare frustranti o comunque ingannevoli aspettative;

infine, non mancano segnali di preoccupanti anomalie nella organizzazione dei procedimenti selettivi di ammissione ai corsi, oltre che nella effettiva gestione dei corsi medesimi —:

quale sia la valutazione che sull'intera vicenda qui sommariamente esposta esprime il Ministro interrogato;

quali provvedimenti intenda assumere con urgenza sia per bloccare un processo evidentemente poco rispondente ai reali bisogni della scuola ed alle stesse aspettative dei docenti disoccupati, sia per operare una verifica immediata dei comportamenti e delle scelte assunte, in relazione a quanto previsto in particolare dall'articolo 21 dell'ordinanza ministeriale citata. (4-06559)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si ritiene opportuno far presente che questo Ministero, in attesa che venga attivata la formazione iniziale di livello universitario per gli insegnanti di sostegno, con decreto ministeriale n. 169 del 6 maggio 1996 ha previsto che i Provveditori agli Studi sulla base del concreto fabbisogno di docenti specializzati nella provincia, individuabile at-*

traverso vari indici di riferimento (numero dei docenti di ruolo specializzati e non specializzati già utilizzati per il sostegno, numero dei docenti inclusi negli appositi elenchi provinciali, numero allievi portatori di handicap, previste assunzioni in servizio ed ulteriori altri elementi), possano decidere di attivare o meno corsi di specializzazione statali e/o autorizzare corsi non statali.

Per quanto riguarda in particolare la provincia di Benevento, il competente Provveditore agli Studi ha precisato che il capo dell'ufficio scolastico provinciale pro tempore prima di autorizzare detti corsi, al fine di valutare le effettive esigenze di insegnanti di sostegno, ha esaminato la situazione non soltanto della provincia di competenza ma anche di quelle limitrofe, rilevando la seguente situazione.

I contratti a tempo determinato disposti per l'anno scolastico 1995/96 risultavano essere: n. 9 per la scuola materna, n. 66 per la scuola elementare, n. 16 per la scuola secondaria di primo grado e n. 18 per la secondaria di secondo grado; il numero degli iscritti nelle graduatorie degli aspiranti ad incarichi e supplenze era n. 63 per la materna, n. 81 per l'elementare, n. 102 per gli istituti d'istruzione secondaria; molti insegnanti non di ruolo inclusi nelle graduatorie provinciali facevano anche parte delle graduatorie permanenti del concorso per soli titoli in altra provincia; il numero degli allievi portatori di handicap era in aumento.

Poichè dopo le operazioni di nomina per l'anno scolastico 1996/97 nelle apposite graduatorie erano inseriti n. 46 aspiranti per la scuola materna, n. 6 per la scuola elementare, n. 34 per la scuola secondaria di primo grado e n. 61 per la secondaria di secondo grado (molti aspiranti erano compresenti nelle due graduatorie della scuola secondaria) e tali dati inducevano a presumere che potessero venire a mancare in tempi brevi insegnanti di sostegno, tenuto conto anche che nelle province limitrofe gli elenchi degli aspiranti con titolo specializzazione erano tutti esauriti si è ritenuto di dovere attivare i corsi in parola.

Tale decisione, peraltro, è stata condivisa da quasi tutte le organizzazioni sindacali.

Per quanto riguarda poi il costo dei singoli corsi il Provveditore agli Studi pro tempore, nel corso di una riunione con i responsabili degli enti autorizzati a gestire i corsi, ha chiesto ed ottenuto una sostanziale riduzione del contributo chiesto ai partecipanti, la somma definitiva è risultata congrua rispetto ai nuovi parametri previsti per la nuova organizzazione dei corsi (riduzione numero corsisti, retribuzioni docenti, obbligo di disporre di attrezzature molto costose come la televisione a circuito chiuso).

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

ALOI. — Ai Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere:

se non ritengano utile e necessario che in ordine alle nomine degli scrutatori e dei presidenti di seggio in occasione delle elezioni amministrative e politiche, oltre che nei referendum, si possa — anche indicando una consistente percentuale — fare ricorso agli elenchi dei giovani disoccupati, iscritti negli uffici di collocamento delle varie province, purché abbiano i requisiti necessari;

se non ritengano che siffatto criterio di nomina, regolamentato ovviamente da disposizioni ben precise che salvaguardino i diritti degli interessati, possa dare un sollievo, sia pure modesto, alla questione della disoccupazione ormai diffusa in termini oltremodo pesante e con punte insostenibili soprattutto in certe zone del Mezzogiorno d'Italia. (4-11620)

RISPOSTA. — La problematica evidenziata dalla S.V. appare meritevole di attenzione.

Tuttavia, pur apprezzando gli alti valori sociali che motivano la proposta formulata, occorre considerare che l'istituzione e la tenuta degli albi dei componenti i seggi elettorali è finalizzata alla individuazione di persone indistintamente appartenenti a tutti i ceti sociali, le quali, oltre a possedere i requisiti tassativamente indicati dalle vigenti disposizioni, siano idonee a disimpegnare i complessi e delicati compiti ad essi affidati dalla normativa elettorale.

Qualsiasi altra soluzione sarebbe estranea alla ratio della previsione normativa e si collocerebbe in contrasto con il principio, costituzionalmente garantito, di uguaglianza di tutti i cittadini.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

ARMOSINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

l'applicazione del decreto n. 47 del 1997, comporterebbe per la sola provincia astigiana la riduzione di cinquantadue posti di insegnante elementare, oltre ad un drastico ridimensionamento del numero delle direzioni didattiche e delle medie;

in particolare per la provincia astigiana sono previsti tagli di oltre il 6 per cento contro una media nazionale del 2,4 per cento;

il territorio astigiano, è collinare ed è costituito da dodici comuni; di un numero di strade spesso non degne di questo nome e risente già di per sé di una carenza strutturale di servizi (si pensi ad esempio al non decollo della Asti-Cuneo, all'assenza di un centro operativo coperto per la motorizzazione civile);

la scuola nei piccoli centri astigiani, già penalizzati dalla mancanza di numerosi servizi, rappresenta l'unico luogo di aggregazione dei ragazzi, i quali costituiscono la grande risorsa per il futuro e lo sviluppo della provincia astigiana;

gli enti locali astigiani hanno speso centinaia di milioni per l'adeguamento degli edifici scolastici in particolare Ferrere ha stipulato una convenzione triennale per le scuole medie con il limitrofo Valfenera (circa duemila abitanti), dove il primo ospita gli allievi del secondo. In popolazione si supera il comune di Villafranca sede della direzione didattica. I decreti ministeriali fissano al 25 gennaio 1997 il termine definitivo ed improrogabile per l'iscrizione e il numero di classi per allievi

(18,70 sic). Ferrere al 20 gennaio 1997 ha chiuso le iscrizioni e conta 21 bambini;

il plesso scolastico ferrarese è già destinato, con gli stanziamenti già fatti ed in parte spesi, circa un miliardo, (creazione della biblioteca civica, palestra nuova, recupero della seconda parte del castello, dell'area del parco destinata ad ampliare l'orto botanico già affidato ai bambini) a diventare fra i più moderni;

inoltre Moncalvo si trova in una posizione di tutta centralità rispetto ad un bacino di utenza che abbraccia comuni Astigiani e Casalesi (in ottemperanza a quanto espresso dalla legge Bassanini al punto 3 dell'articolo 21 « i requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nella ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alle varietà delle situazioni locali ed alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica »);

le strutture scolastiche dei comuni di Montemagno e Moncalvo, oltre ad essere tra le più moderne e funzionali della provincia di Asti, rivestono pure il requisito della conformità alle norme indicate dalla legge n. 626 e dispongono di laboratori e palestre interne alle strutture;

in particolare Moncalvo dispone di un numero di aule e di attrezzature che in base alla proposta di riforma della scuola « detta Berlinguer » sarebbero già adeguate all'attuazione del progetto di riforma;

la popolazione scolastica della scuola media di Moncalvo, già attualmente superiore a quella della scuola eventualmente accorpante, secondo le linee di tendenza verificate risulta positivamente stabilizzata per i prossimi anni;

nella prospettiva prevista dalla legge Bassanini, che mira « al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introdu-

zione delle tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale » (articolo 21, punto 8) Moncalvo si pone come uno dei centri più importanti dell'Astigiano sotto il profilo delle strutture culturali e sportive per la presenza di un teatro civico in grado di proporre stagioni musicali e teatrali con compagnie di importanza nazionale ed in un complesso sportivo che accoglie tornei nazionali ed internazionali; inoltre sono presenti una attrezzata biblioteca, una pinacoteca che annovera opere di grandi artisti del Novecento europeo ed un centro educativo ricreativo per i giovani —:

quali siano state le ragioni che hanno indotto una soppressione di servizi scolastici nella provincia Astigiana di quasi tre volte superiore alla media nazionale;

se non ritenga il Ministro interrogato che debbano essere invece tutelate e valorizzate le zone collinari quali la provincia Astigiana, anche al fine di non determinare un progressivo spopolamento;

quali siano le ragioni che inducano a non utilizzare strutture a norma;

quali siano i costi necessari per la creazione o adeguamento di altre strutture;

quali siano i costi ulteriori per i trasporti;

se e quali provvedimenti intenda il Ministro interrogato assumere per rivedere l'attuale atteggiamento e tenere in debita considerazione le particolari situazioni territoriali ed ambientali della provincia Astigiana. (4-08864)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.

Nella provincia di Asti, costituita da 120 comuni, nell'anno scolastico 1996/97 hanno funzionato 19 scuole medie e 14 sezioni staccate delle quali, rispettivamente, 4 e 14 sottodimensionate.

In ottemperanza alle disposizioni di contenimento della spesa pubblica contenute nella L. n. 662/96 di accompagnamento alla finanziaria 97 ed al D.I. n. 176 del 15.3.97,

recante le norme sulla razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/98, si è resa necessaria la soppressione di 2 presidenze e di 3 sezioni staccate di scuola media.

Il Provveditore agli Studi di Asti, pertanto, dopo aver sentito i rappresentanti dell'Amministrazione Provinciale ed i Sindaci dei Comuni interessati per valutare singolarmente e comparativamente le situazioni delle istituzioni scolastiche in rapporto al numero degli studenti, alle condizioni strutturali e logistiche degli edifici, alle caratteristiche demografiche, orografiche e socio-culturali dei diversi ambiti territoriali, ha disposto, con il parere favorevole del Consiglio Scolastico Provinciale, la soppressione della presidenza delle scuole medie « L. da Vinci » di Asti e « G. Capello » di Moncalvo e delle sezioni staccate della « L. da Vinci » (ad esaurimento), di Ferrere e di Montemagno.

Si precisa inoltre, con riguardo alla scuola di Moncalvo, che è stata soppressa solo la presidenza, in quanto sprovvista del preside titolare, e non il plesso che continuerà regolarmente a funzionare con 7 classi, delle quali 4 a tempo normale e 3 a tempo prolungato.

Per quanto concerne la scuola di Ferrere, la sua soppressione è stata disposta in quanto è l'unica, non situata in territorio montano, funzionante con 2 classi per 18 iscritti alla I classe dei quali solo 9 residenti nel comune, mentre gli altri provengono da comuni vicini e fruiscono del trasporto: pertanto questo ultimi, insieme ai bambini di Ferrere, potranno agevolmente frequentare la scuola di Villafranca distante 7 Km o comunque altre scuole viciniori.

Riguardo, infine, alla soppressione della scuola di Montemagno, questa è stata determinata dal rapporto alunni-classi (14) più basso della intera provincia: dei 12 alunni iscritti alla I classe soltanto 7 sono residenti e pertanto tutti insieme, usufruendo del trasporto, potranno frequentare la scuola di Refrancore sezione staccata di Portacomaro, che è distante 8 Km., o altre scuole dei Comuni vicini.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

ARMOSINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il paese di Cisterna d'Asti ha 1.250 abitanti, è situato su una collina a 350 metri sul livello del mare. La direzione didattica è a San Damiano che dista circa 8 chilometri. Tra i bambini che frequentano la scuola elementare uno è handicappato, rapporto uno a uno. Il ministero ha concesso lire 28.000.000 di fondi per ultimare la ristrutturazione dell'edificio scolastico. La scuola è uno dei pochi centri di aggregazione e di trasmissione di cultura esistenti sul territorio; l'abbassamento qualitativo che verrebbe dalla riduzione delle classi aumenterebbe il rischio di dispersione scolastica e disagio sociale, problemi assai più gravi di quelli legati alla razionalizzazione delle spese;

inoltre la situazione demografica non risulta in diminuzione e in prospettiva sono previste 15 iscrizioni;

diminuire il numero di classi per l'anno scolastico 1997-1998 penalizzerebbe il futuro non solo del plesso scolastico, ma dell'intero paese;

la prospettata razionalizzazione ridurrebbe a due classi il plesso e non tiene conto delle condizioni dei piccoli centri e della condizione di comune alluvionato di Cisterna —:

quali provvedimenti intenda adottare per evitare il verificarsi delle condizioni sopraindicate. (4-10093)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue in merito ai provvedimenti adottati dal Provveditore agli studi di Asti nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/1998 e in particolare nei confronti della scuola elementare di Cisterna d'Asti.*

Per il prossimo anno scolastico gli alunni che frequentano il plesso suddetto sono 25 e precisamente: 7 in prima, 6 in seconda, 3 in terza, 3 in quarta (dei quali uno portatore di handicap) e 5 in quinta;

pertanto sono state costituite 2 pluriclassi, una in meno rispetto a quelle funzionanti nel 1996/1997 dovendo attenersi a quanto indicato nei D.I.L. n. 177 e 178 del 15.3.1997 che prevede la diminuzione di 52 posti di organico.

Il competente Provveditore, al fine di non pregiudicare pesantemente le attività scolastiche istituite con l'utilizzazione del personale della dotazione organica provinciale, ha dovuto, dopo aver sentito i direttori didattici, elevare il numero massimo di alunni aggregabili nelle pluriclassi (come nel caso della scuola di Cisterna d'Asti dove la pluriclasse comprendente I e II è formata da 13 alunni) e considerare accorpabili anche classi non contigue.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

BERSELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

a Bologna si sta assistendo ad una sterile polemica tra il consigliere regionale Silvia Bartolini, da una parte, ed Ernesto Caffo presidente dell'associazione Telefono Azzurro, dall'altra, a seguito della richiesta di contributi da questi avanzata alla regione Emilia-Romagna;

nei giorni scorsi Caffo ha presentato alla regione il bilancio del 1995 da cui risulta che in cassa, alla data del 31 dicembre di quell'anno, c'erano circa 7 miliardi;

Caffo in proposito ha testualmente dichiarato: « quando in ottobre lanciammo l'sos in cassa avevamo soltanto 80 milioni. Ma al 31 dicembre avevamo un gravissimo carico di debiti, a partire dalla bolletta Telecom. Questo aspetto del problema dal bilancio non traspare: i debiti sono stati onorati nel 1996 »;

il presidente del tribunale dei minorenni dell'Emilia-Romagna ha precisato che in 9 anni Telefono Azzurro ha segnalato 10 casi, mentre quello della Lombardia ha riferito che non ne è stato segnalato

alcuno, fatti salvi una decina non considerati significativi e comunque già noti;

nella regione Emilia-Romagna Telefono Azzurro avrebbe segnalato solo 40 casi nel triennio 1993, 1994 e 1995, mentre per tutto il territorio dell'attuale azienda Usl di Bologna il numero complessivo dei minori segnalati da Telefono Azzurro negli ultimi 7 anni risulterebbe di 28 casi, di cui 20 già noti ai servizi;

per converso, Telefono Azzurro dichiara di aver ricevuto negli ultimi 8 anni 387.150 telefonate, di cui 22.300 consulenze telefoniche e 18.692 « prese in carico »;

non è in effetti facilmente spiegabile come nella regione Emilia-Romagna si sia giunti a segnalare solo 40 casi su migliaia di « prese in carico » e decine di migliaia di telefonate;

dal bilancio presentato emergerebbe una spesa per bollette Telecom di 379 milioni (3,35 per cento sul totale dei ricavi) a fronte di un avanzo di bilancio di oltre 5 miliardi e di una raccolta certificata di quasi 12 miliardi;

risulterebbero altresì titoli « pronti contro termine » per oltre 1.200 milioni, una spesa pari a 1.500 milioni per campagne di sensibilizzazione non meglio specificate, nonché un fondo di accantonamento di 700 milioni per contenziosi legali con ex collaboratori e fornitori;

al 31 dicembre 1995 risultavano depositati in banche 3.600 milioni, presso le poste altri 3.600 milioni ed in « pronti contro termine », come si è visto, altri 1.200;

all'sos lanciato nell'ottobre 1995 in tanti risposero entusiasticamente e tra essi molti parlamentari di Alleanza Nazionale (onorevole Alemanno, interrogazione n. 4-15987 del 20 novembre 1995 a cui il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale Ossicini rispondeva di avere proposto a Caffo l'ipotesi di una collaborazione che gli avrebbe garantito « importanti facilitazioni logistiche e funzionali », precisando

testualmente: « mi sono ben note le difficoltà economiche in cui si trova Telefono Azzurro e sono già intervenuto per avviare il problema a soluzione ». Onorevole Mazonne, interrogazione n. 4-16117 del 22 novembre 1995. Onorevole Mussolini risoluzione in commissione n. 7-00200 del 9 dicembre 1995. Onorevole Basile, risoluzione in commissione n. 7-00488 dell'8 novembre 1995);

a seguito dell'sos lanciato da Caffo, vi furono altresì dirette televisive su Rai 1 con il « Regalo di Natale » di Mara Venier che fecero pervenire miliardi nelle casse esangui di Telefono Azzurro;

nella scorsa legislatura era in discussione al Senato il disegno di legge n. 1878, sottoscritto da parlamentari di tutti i gruppi, che prevedeva l'erogazione di un contributo statale in favore di Telefono Azzurro e l'allora Ministro Ossicini davanti alla prima commissione in sede deliberante (sedute del 23 novembre 1995 e 22 dicembre 1995) manifestò il suo apprezzamento per l'attività dell'ente e l'adesione al suddetto disegno di legge;

non è possibile lasciare un argomento così delicato come la tutela dei minori ed il finanziamento ad una associazione che si pone istituzionalmente tale scopo alla stucchevole polemica tra un consigliere regionale ed il presidente di tale ente che si palleggiano via fax le rispettive responsabilità (mancanza di trasparenza — e forse peggio — nei bilanci di Telefono Azzurro, insensibilità al problema dei minori per la regione Emilia-Romagna) —:

quali rapporti siano intervenuti tra l'associazione Telefono Azzurro di Ernesto Caffo e le istituzioni (Stato, regioni, comuni ed enti pubblici in genere) volti ad assicurare a tale ente agevolazioni e contribuzioni, chiarendo altresì a fronte di quali documentati progetti essi siano intervenuti, nonché gli interventi che consentirono le dirette televisive su Rai 1 con il « Regalo di Natale » di Mara Venier, precisando altresì quali garanzie specifiche di utilizzo dei fondi in quelle occasioni

raccolti furono offerte ed a quanto ammontarono tali elargizioni. (4-02874)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare presentata dall'On. Berselli, mi preme precisare quanto segue.*

L'Associazione Telefono Azzurro partecipa al pari delle altre Associazioni che si occupano di problemi attinenti l'infanzia all'Osservatorio Nazionale sui Minori e riveste al pari delle altre associazioni un ruolo eminentemente consultivo.

Il Dipartimento per la Solidarietà sociale non intrattiene, né ha mai intrattenuto alcun rapporto di tipo collaborativo — contrattuale con il presidente della predetta associazione, dr. Ernesto Caffo e, pertanto non ha mai elargito contributi alla stessa associazione.

La vasta e complessa problematica riguardante i temi dell'infanzia e dell'adolescenza mi è sempre stata molto a cuore. È, infatti, recente la pubblicazione della legge recante « Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza » il cui obiettivo è la promozione della qualità della vita dei bambini e degli adolescenti, riconosciuti quali persone titolari di diritti e di doveri, tenuto conto delle trasformazioni realizzatesi nella società e nella famiglia.

I progetti indicati dal provvedimento non intendono rispondere soltanto al disagio materiale, cioè alla povertà, per la quale sono comunque previsti interventi di sostegno economico, ma anche alla solitudine e all'abbandono dei minori, spesso non collegati a situazioni di bisogno.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

BERTUCCI. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere, premesso che:

il dottor Fabio Cicoli è stato invitato dal dottor Vinicio Zarletti commissario straordinario della Usl di Fano con cui è convenzionato, a dimettersi dalla carica di vice sindaco ed assessore del comune di Saltara (Pesaro), in forza dell'articolo 5, comma quarto, del decreto del Presidente

della Repubblica n. 484/96 che rinvia all'articolo 9 della legge 23 aprile 1981, n. 154;

nella legge da ultimo citata all'articolo 8, n. 2, sono espressamente previsti i casi di incompatibilità funzionale tra i dipendenti unità sanitaria locale o comunque i medici con esse convenzionati e le cariche di sindaco o di assessore di comuni che costituiscano o che siano comunque ricompresi nel territorio unità sanitaria locale. Dall'esame di questo articolo non appare in modo chiaro la applicabilità del disposto alla fattispecie in esame, mentre lo stesso articolo 8, n. 2, è da ritenersi, come si evince chiaramente dal testo della circolare n. 2 del 13 aprile 1995, del ministero dell'interno, tacitamente abrogato in quanto facente riferimento ad una diversa organizzazione territoriale delle unità sanitarie locali;

vi è in proposito, dal punto di vista della giurisprudenza in materia, una sentenza della Corte di cassazione (la n. 5076/94) che ha dichiarato non decaduto dalla carica di sindaco un medico convenzionato con la unità sanitaria locale —:

se in base alle argomentazioni sovraesposte, l'invito del dottor Zarletti, commissario straordinario presso la Usl di Fano al dottor Cicoli di dimettersi dalle cariche di vice sindaco ed assessore sia regolare, dovendosi, in caso contrario, procedere alla reintegrazione nelle cariche predette del dottor Cicoli;

se, inoltre, esista incompatibilità per i dipendenti unità sanitaria locale e per i medici che coprono livelli dirigenziali o apicali della stessa unità sanitaria locale a svolgere funzioni di sindaco o assessore.

(4-09771)

RISPOSTA. — *Il commissario straordinario della USL di Fano ha rivolto richiesta a tutti i medici convenzionati con quell'azienda — e non solo al dottor Fabio Cicoli — di far conoscere se ricoprivano incarichi di sindaco o di assessore, per la conseguente sospensione del rapporto convenzionale di quanti si fossero trovati in tale situazione.*

L'intervento del commissario straordinario — lungi dal poter essere considerato alla stregua di un invito alle dimissioni dalle predette cariche pubbliche — era soltanto finalizzato al rispetto delle disposizioni contenute nel contratto dei medici di medicina generale convenzionati, certamente non riconducibili alle ipotesi di incompatibilità alle cariche elettive che formano oggetto della legge n. 154/1981.

Essendo frutto di autonoma determinazione, le dimissioni dalle cariche di assessore e vicesindaco presentate dal dott. Cicoli — non importa se determinate da errore o da convenienza — non sono, pertanto, suscettibili di qualsivoglia ulteriore valutazione sotto il profilo giuridico-istituzionale, ai fini della prospettata reintegrazione.

In ordine all'ultimo quesito formulato dalla S.V., si osserva che con il riassetto organico delle UU.SS.LL., delineato dal decreto legislativo n. 502/92, è stata introdotta un'elencazione di precise cause di ineleggibilità ed incompatibilità. In particolare, l'articolo 3, n. 9, prevede espressamente l'ineleggibilità del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario a componente dei consigli comunali, nonché la loro incompatibilità con la carica di sindaco ed assessore comunale.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

BOCCIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'attuale normativa per la scelta delle persone idonee all'ufficio di scrutatore e segretario di seggio elettorale appare all'interrogante assolutamente inadeguata;

sarebbe utile apportare delle modificazioni che tengano conto della necessità di istituire un unico albo di persone idonee alle funzioni di scrutatore di seggio elettorale, formato a domanda degli interessati in possesso dei seguenti requisiti: essere elettore del comune; non aver superato il cinquantacinquesimo anno di età; essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell'obbligo; essere disoccupato con

iscrizione nelle liste di collocamento. Nonché della necessità di istituire un unico albo di persone idonee alle funzioni di segretario di seggio elettorale, formato a domanda degli interessati in possesso dei seguenti requisiti: essere elettore del comune; non aver superato il cinquantacinquesimo anno di età; essere in possesso almeno del diploma di maturità; essere disoccupato con iscrizione nelle liste di collocamento;

dovrebbero altresì prevedersi modifiche che prevedano che il 1° ottobre di ogni anno il sindaco, con manifesto da affiggersi all'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, inviti gli elettori in possesso dei suddetti requisiti e disposti ad essere inseriti negli albi a farne richiesta con apposita domanda entro lo stesso mese. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei prescritti requisiti e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ed all'articolo 23 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, entro il successivo mese di dicembre li inserisce negli albi secondo l'ordine determinato dal sorteggio effettuato per ciascun albo in seduta pubblica preannunciata con manifesto da affiggersi almeno tre giorni prima. Gli albi così formati vengono aggiornati periodicamente. A tal fine il sindaco nel mese di dicembre di ogni anno acquisisce d'ufficio la certificazione di iscrizione nelle liste di collocamento degli iscritti negli albi e provvede ai necessari aggiornamenti in conseguenza delle nuove domande di iscrizione pervenute ed alle cancellazioni degli iscritti che: non sono più elettori del comune; non sono in stato di disoccupazione; di coloro i quali hanno già svolto le mansioni di scrutatore o di segretario e di coloro che chiamati a svolgere le funzioni non si sono presentati senza giustificato e documentato motivo grave; sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 16

maggio 1960, n. 570 e dall'articolo 104, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361; e che hanno presentato formale istanza di cancellazione dagli albi; i nuovi iscritti vanno inseriti in coda agli iscritti precedentemente secondo l'ordine di estrazione effettuato con le stesse modalità di cui alla lettera « c ». Il sindaco, o suo incaricato, in occasione delle consultazioni popolari e referendarie, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dall'articolo 7 della legge 21 marzo 1990, n. 53, nomina per ciascun seggio gli scrutatori necessari ed il segretario in base all'ordine di iscrizione nell'albo, a condizione che si trovino in stato di disoccupazione o che non partecipano a corsi di formazione comunque retribuiti, o non hanno alcun rapporto di lavoro con enti pubblici o privati pur conservando il diritto all'iscrizione alle liste di collocamento; a tal proposito gli interessati devono produrre apposita dichiarazione di responsabilità secondo le modalità previste dall'articolo 20 della legge n. 15 del 1968 e successive modificazioni, in esenzione di bollo e diritti di segreteria; il sindaco di sua iniziativa o su denuncia di qualsiasi cittadino può effettuare i dovuti accertamenti; egli, o un suo incaricato, per tutte le consultazioni successive alla prima procede alla nomina degli scrutatori partendo sempre dal primo della graduatoria; infine l'iscrizione nell'albo degli scrutatori è incompatibile sia con l'iscrizione nell'albo dei segretari che con l'albo dei presidenti di seggio e viceversa;

essendo lo svolgimento dei prossimi referendum ormai imminente, si rende necessario approvare un decreto-legge —:

quali iniziative, anche alla luce delle considerazioni svolte in premessa, intenda, comunque, assumere. (4-09989)

RISPOSTA. — *La problematica evidenziata dalla S.V. è senz'altro meritevole di attenzione.*

I comuni — e soprattutto quelli di modesta densità demografica — hanno lamen-

tato, infatti, lo scarso ricambio generazionale nella composizione dei seggi.

Per altro verso, l'attività di aggiornamento di un albo a sorteggio, che appare decisamente pletorico rispetto alle effettive esigenze, risulta particolarmente onerosa e molto spesso viene vanificata dalla mancata presentazione al seggio del cittadino elettore sorteggiato.

Circa le possibili modifiche alle leggi 8 marzo 1989, n. 95, e 21 marzo 1990, n. 53, prospettate dalla S.V., non si ritiene di poter condividere la proposta di previsione per gli interessati del requisito di « disoccupato con iscrizione nelle liste di collocamento ».

Pur dovendosi apprezzare gli alti valori sociali che motivano la proposta, occorre considerare che l'istituzione e la tenuta degli albi degli scrutatori è finalizzata alla individuazione di persone indistintamente appartenenti a tutti i ceti sociali, in possesso dei requisiti prescritti ed idonee a disimpegnare i compiti previsti dalla normativa elettorale.

Una siffatta innovazione, estranea alla ratio di detta normativa, si collocherebbe, d'altro canto, in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza.

È auspicabile, comunque, un rapido esame ed una sollecita approvazione delle numerose iniziative in materia, presentate nella legislatura in corso, per eliminare o ridurre gli inconvenienti segnalati.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

BORGHEZIO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

alcuni presidenti di seggio e scrutatori risultano indagati dalla magistratura torinese per gravi reati commessi nelle operazioni di spoglio e di registrazione dei voti durante le recenti elezioni amministrative per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale di Torino;

dette indagini fanno seguito ad un eclatante precedente che, sempre a Torino, rese necessario il controllo ed il nuovo

conteggio dei voti di moltissimi seggi, dal quale si evidenziarono numerose irregolarità; ciò rende particolarmente opportuno un attento controllo sulla regolarità delle operazioni elettorali relativamente alle recenti elezioni amministrative di Torino —:

se non intenda disporre un'inchiesta amministrativa atta ad accertare le modalità di selezione dei presidenti di seggio.

(4-10499)

RISPOSTA. — Nella fase conclusiva delle consultazioni elettorali dello scorso 27 aprile, per il rinnovo dell'amministrazione comunale di Torino, la locale questura ha trasmesso all'autorità giudiziaria competente notizia di reato nei confronti di un presidente di seggio, ravvisando nell'arbitraria sostituzione del segretario e nel ritardo nella conclusione delle operazioni di scrutinio la configurazione di ipotesi di reato previste e punite dall'articolo 96 del T.U. 570/1960.

Non risulta siano state presentate ulteriori denunce nei confronti di scrutatori o presidenti di seggio in occasione delle stesse consultazioni amministrative; risulta, invece, che avverso i risultati degli scrutini è stato recentemente proposto ricorso al TAR da parte di alcuni candidati di Forza Italia.

Quanto alla scelta dei presidenti di seggio, le modalità di selezione, nomina e vigilanza sfuggono alla sfera di attribuzioni del Ministero dell'interno e dei suoi organi periferici. La materia è sottoposta, infatti, al controllo diretto della magistratura e, in particolare, della Corte d'Appello competente per territorio, ai sensi dell'articolo della legge 21.3.1990, n. 53.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

CAPARINI, FAUSTINELLI, BALLAMAN, CÈ, BARRAL, CHIAPPORI, ALBORGHETTI, PIROVANO, CIAPUSCI e ANGHINONI. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere —* premesso che:

i membri della Mesa Nacional (organo di direzione nazionale di Herri Bata-

suma), Karmelo Landa (deputato del Parlamento autonomo di Vitoria — Gasteiz), Mati Iturralde (parlamentare al Parlamento autonomo di Victoria — Gasteiz), Joseba Alvarez (consigliere municipale al municipio di Donostia) e Jose Luis Elkoro (senatore al Senato spagnolo fino al 1996) sono stati arrestati l'11 aprile 1997 a Irun;

questi quattro responsabili politici di Hb hanno denunciato, per tutto febbraio e marzo 1997 l'arresto per un reato di opinione da parte dello Stato spagnolo dei membri della Mesa Nacional di Hb, partito politico legale, e hanno fatto appello al sostegno internazionale affinché un processo di pace basato sul rispetto dei diritti di autodeterminazione del popolo basco sia intavolato;

durante il loro soggiorno in Europa, i quattro membri ora in carcere, hanno visitato il Belgio, la Germania, la Svizzera, la Danimarca, il Portogallo e la Norvegia dove hanno incontrato numerosi responsabili dei vari governi, parlamentari, responsabili dei gruppi delle diverse correnti politiche e delle organizzazioni non governative;

hanno anche visitato la Commissione dei diritti dell'uomo dell'ONU, riunita a Ginevra in marzo e in aprile, per esporre questa situazione alle organizzazioni consultive delle Nazioni Unite e ai numerosi rappresentanti di Stato;

la loro denuncia contro lo Stato spagnolo alla Commissione dei diritti umani è stata portata avanti dalla Lega internazionale per i diritti dell'uomo. Anche se lo Stato spagnolo ha cercato di nascondere i suoi metodi antidemocratici davanti all'opinione pubblica internazionale e alle istituzioni europee, la delegazione di Hb è riuscita a far conoscere la vera situazione che si vive nei Paesi baschi, ottenendo un'ampia solidarietà e una risonanza internazionale. Quanto allo Stato spagnolo, esso ha reagito mettendo in prigione questi membri della direzione di Hb e l'Alta Corte di Giustizia ha stabilito la detenzione incondizionata per tutti loro, una misura ancora più grave di quella adottata contro i diciotto membri già incarcerati. In tutto

sono in carcere ventidue membri della dirigenza del partito;

con gli ultimi nuovi arresti la totalità della direzione politica di Hb si trova in prigione, fatto che evidenzia la violazione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e il rifiuto della Spagna di aprire un dialogo che possa risolvere pacificamente e democraticamente il conflitto tra Euskal Herria e lo Stato. Denunciando questi fatti, Hb ha anche riconfermato la sua volontà di cercare una soluzione negoziata che porti la pace al popolo basco e il riconoscimento del suo diritto all'autodeterminazione. Diritto che gli spetta, come ad ogni altro popolo, in base ai trattati internazionali —:

se, per quanto di sua competenza, ritenga che sarà accolto l'appello di Hb alla Comunità internazionale perché si denunci l'attuale politica di repressione dello Stato spagnolo e perché vengano offerte possibilità di negoziati politici tra le parti interessate. (4-09744)

RISPOSTA. — *La breve « occupazione » del Consolato di Spagna in Roma il 18 aprile scorso (non il 18 marzo) non è stata oggetto di particolari interventi o commenti da parte delle Autorità spagnole. Il nostro Consolato Onorario in Pamplona ha ricevuto in quell'occasione — come molti altri Uffici consolari nel Paese basco e in Navarra — un lungo comunicato di Herri Batasuna nel quale venivano spiegati i motivi di tale iniziativa, denominata « Freedom for the Basque Country » (campagna a favore del trasferimento dei detenuti politici di origine basca a carceri del Paese basco e zone limitrofe, sostenuta negli ultimi anni da Herri Batasuna e da altri movimenti vicini all'ETA). A ciò si ritiene faccia riferimento Lei, On. interrogante, quando parla nel successivo paragrafo di « sistematica violazione dei diritti umani nei confronti dei prigionieri politici baschi.*

La questione della cosiddetta « dispersione » (che la campagna « Freedom for the Basque Country » intende — come detto — ostacolare) riguarda circa 500 detenuti, in massima parte appartenenti all'ETA, di cui

solo il 10% si trova in carceri del Paese basco, mentre gli altri sono distribuiti in altri penitenziari spagnoli, sia peninsulari che insulari. Al riguardo, va rilevato che il principio del riavvicinamento di tutti i detenuti baschi alle zone di origine è sostenuto, a parte Herri Batasuna, anche da altre forze politiche rappresentate nel Parlamento autonomo basco, e cioè, seppure con alcuni distinguo, sia dal Partito Nazionalista Basco che da « Eusko Alkartasuna » (e cioè le due forze nazionaliste democratiche), nonché da « Izquierda Unida ».

A quanto risulta, la posizione del Governo spagnolo è in linea di massima favorevole a una politica di riavvicinamento dei detenuti al luogo di origine per motivi umanitari, da valutare però caso per caso e in modo da evitare eccessive concentrazioni di terroristi in uno stesso carcere, sia per il timore di rivolte sia perché ciò renderebbe praticamente impossibili eventuali pentimenti o dissociazioni.

Nei documenti illustrativi della campagna « Freedom for the Basque Country » si fa inoltre riferimento a presunte condizioni vessatorie nel regime di detenzione dei detenuti politici baschi, denunciando eccessive limitazioni nelle visite, nella corrispondenza, nelle comunicazioni, maltrattamenti fisici e scarsa assistenza sanitaria. Su tali questioni, non si dispone — neanche attraverso la nostra Ambasciata in Madrid — di conferme o di significativi elementi di informazione e valutazione.

Per quanto concerne infine la richiesta, contenuta nella interrogazione, di un « intervento diplomatico dell'Italia » o di « iniziative da intraprendere nelle relazioni diplomatiche con la Spagna e in ambito europeo non si può non sottolineare che trattasi di una questione interna di un Paese sovrano, alleato, amico e democratico, dove risultano ampiamente garantiti i diritti civili, politici e di difesa propri della cultura giuridica comune a noi ed ai restanti Partners europei. Né si può evitare di considerare che quello del terrorismo dell'ETA e dei suoi legami internazionali è un problema delicatissimo e sul quale il Governo spagnolo risulta estremamente sensibile.

I cittadini spagnoli Landa, Iturralde, Alvarez ed Elkorro, arrestati l'11 aprile scorso alla frontiera franco-spagnola di Irun, sono stati posti in libertà il 17 aprile scorso dietro il pagamento di una cauzione e successivamente rinviati a giudizio, come gli altri membri del Comitato Direttivo (« Mesa Nacional ») di Herri Batasuna, per collaborazione con banda armata e apologia del terrorismo.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Piero Fassino.

CARAZZI e BARTOLICH. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

le risposte fino a qui fornite dal Governo in merito alla questione della ricerca di idrocarburi nel territorio di Binago (Como) non chiariscono gli aspetti relativi alla sicurezza, in una zona densamente popolata —:

se non ravvisi l'opportunità di un approfondimento in merito alla compatibilità ambientale delle operazioni di ricerca ed eventuale successiva coltivazione di idrocarburi, predisponendo un'aggiornata cartografia e un piano antirischi.

(4-10435)

RISPOSTA. — *Si riassumono preliminarmente i termini della vicenda, al fine di mettere l'interrogante a conoscenza del lungo contenzioso e della copiosa documentazione relativa al problema in oggetto (documentazione che è in possesso dell'Autorità comunale di Binago ed i cui elementi sono noti anche alle prefetture di Como e Varese, territorialmente interessate).*

Si premette che l'attività di ricerca e produzione di idrocarburi è regolata in Italia dalle leggi 11/1/1957, n. 6, 21/7/1967, n. 613 e 9/1/1991, n. 9 e relative disposizioni di attuazione. In base a tali norme i giacimenti costituiscono un bene indisponibile dello Stato, la cui ricerca e coltivazione nell'interesse della collettività, è data

in concessione a soggetti pubblici o privati in possesso delle capacità tecnico-economiche necessarie.

Le attività che si svolgono nel territorio del Comune di Binago rientrano nel quadro delle ricerche svolte nell'ambito del permesso di ricerca denominato Castel Seprio che, seguendo le procedure previste dalle leggi sopra citate, è stato conferito con decreto di questa amministrazione. È stato inoltre pubblicato nel « Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia » ed inviato a tutte le Amministrazioni regionali.

Ogni attività di ricerca fa parte di un programma approvato all'atto del decreto di conferimento o di proroga del permesso, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, organo consultivo di questo Ministero.

Il programma di lavoro approvato diviene vincolante per la società permissionaria, sia come tipo di operazioni previste, sia come tempi di esecuzione, e la sua inosservanza costituisce motivo di decadenza dal titolo minerario con conseguente perdita degli investimenti effettuati.

Si fa inoltre presente che l'attuale normativa non prevede alcuna forma di autorizzazione o nulla osta per la perforazione da parte del Comune ove le opere di ricerca sono ubicate, essendo l'intera competenza autorizzativa e di controllo affidata dalla legge alla competente sezione di Bologna di questo Ufficio.

Il pozzo « Binago 1 » era già stato ubicato nell'agosto 1989 e la sua perforazione debitamente autorizzata, non ebbe luogo a causa di una ordinanza comunale che impose la sospensione delle operazioni per motivazioni non condivise dal TAR competente, con conseguente annullamento per illegittimità del provvedimento del Sindaco.

Indipendentemente dal danno economico subito la Soc. AGIP chiese comunque a questo Ministero, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9/91, di recuperare il tempo trascorso in inattività attendendo il giudizio del TAR, e questa Amministrazione ha pertanto sospeso il decorso temporale del permesso di ricerca per la corrispondente durata di 2 anni e 110 giorni.

Tale situazione si è ripetuta con la emanazione di una nuova ordinanza comunale che nell'imminenza dell'inizio dei lavori di perforazione ha vietato il transito agli autoveicoli di peso superiore a 35 quintali sulla strada di accesso alla postazione così impedendo l'esecuzione della perforazione.

Anche questa ordinanza è stata impugnata dalla Società permissionaria.

Alla data attuale, dopo che sia l'AGIP che l'Autorità comunale di Binago hanno esperito tutti i gradi di giudizio previsti dalle leggi, il Consiglio di Stato, con sentenza del 2 aprile 1996 ha rigettato il ricorso dal Comune di Binago, consentendo all'AGIP di procedere nel programma dei lavori.

Si ritiene che le suesposte vicende siano a conoscenza dell'interrogante, ma si è tuttavia voluto evidenziare come gli organi giurisdizionali posti a tutela della legittimità dell'azione amministrativa (TAR e Consiglio di Stato) abbiano ritenuto l'operato dell'AGIP conforme a legge ed a provvedimenti amministrativi di autorizzazione.

Di contro, nessun accento è stato posto a fronte degli ingenti danni economici che la Società ha dovuto sopportare per il fermo del cantiere protrattosi tanto a lungo.

Quanto alla specifica richiesta dell'interrogante (opportunità della revoca dell'autorizzazione alla perforazione) si fa presente che questa Amministrazione non ravvisa motivi sopraggiunti che consentano un provvedimento grave come quello richiesto, la cui adozione immotivata potrebbe far scaturire legittimamente richieste risarcitorie da parte della permissionaria AGIP.

Circa infine la tutela e l'incolumità dei cittadini richiamate nella interrogazione, si fa presente che le attività di ricerca non presentano in genere un alto livello di pericolosità, essendo condotte secondo le norme di buona tecnica e da compagnie altamente specializzate. La perforazione è regolata da specifiche norme di sicurezza (decreto del Presidente della Repubblica 128/59), che tutelano la sicurezza e la salute dei lavoratori e dei terzi, nonché la corretta gestione delle risorse minerarie. Anche gli aspetti ambientali connessi alle attività (tutela delle falde, scarichi consentiti, rifiuti di perforazione, rumore) sono regolati in modo

compiuto e nel corso delle operazioni le relative disposizioni in materia saranno ovviamente rispettate.

Relativamente alla possibilità di un eventuale inquinamento delle falde idriche superficiali si fa presente che le normali tecniche di perforazione adottate, che prevedono il rivestimento opportunamente cementato del sondaggio, non provocano di fatto alcun danno alle falde idriche stesse.

Inoltre è possibile sia effettuare gli eventuali necessari interventi di protezione delle opere dell'acquedotto laddove essi non siano stati realizzati, sia procedere al tracciamento di una nuova strada di accesso, operando ai sensi dell'articolo 10 del R.D. 29/7/1927, n. 1443.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

CESETTI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

il sindaco del comune di Servigliano (Ascoli Piceno) durante la seduta del Consiglio comunale del 14 marzo 1997 convocata per l'« approvazione relazione previsionale e programmatica del Bilancio di previsione per l'anno 1997/1999 » decideva di espellere dall'aula del Consiglio il consigliere comunale Filippo Santoni già sindaco dello stesso comune per molti anni;

il gravissimo provvedimento di espulsione è stato adottato senza alcun valido motivo se è vero, come è vero, che il Santoni stava semplicemente contestando — come era suo diritto-dovere — le scelte politiche adottate in sede di bilancio della giunta comunale, tanto che, come riportato dalla stampa all'epoca dei fatti, « le circa venti persone che hanno assistito alla scena sono rimaste esterrefatte »;

non può revocarsi in dubbio che un siffatto provvedimento, del quale sicuramente vi sono pochi precedenti tanto è arrogante e lesivo degli stessi principi che dovrebbero essere alla base di un corretto svolgimento dell'attività politico-ammini-

strativa, è da ritenersi quanto meno illegittimo e arbitrario;

l'atto è tanto più grave in quanto nell'occasione il sindaco ha intimato al comandante della locale caserma dei carabinieri — che assisteva alla seduta — di allontanare il Santoni dall'Aula e quest'ultimo non poteva che abbandonare volontariamente la seduta sia per evitare l'umiliazione di essere portato via con la forza e sia per evitare imbarazzo al maresciallo —:

se il comandante della caserma dei carabinieri di Servigliano abbia informato dell'accaduto il prefetto di Ascoli Piceno e se abbia trasmesso un rapporto alla procura della Repubblica di Fermo per l'eventuale esercizio dell'azione penale in ordine a eventuali ipotesi di reato;

se non ritenga che l'atto di espulsione dal consiglio comunale di un consigliere — senza che questi si sia reso colpevole di gravi e ostruzionistici atti di turbativa del consiglio medesimo — in sede di approvazione dei documenti di bilancio configuri un vero e proprio arbitrio e dunque una grave violazione di legge ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 142 del 1990.

(4-11079)

RISPOSTA. — Dagli elementi informativi acquisiti risulta che, nel corso della riunione del consiglio comunale di Servigliano indicata dalla S.V., mentre il sindaco svolgeva il suo intervento, il capogruppo di minoranza interveniva a sua volta, interrompendo e contestando le dichiarazioni del relatore.

Dopo aver richiamato ripetutamente l'autore dell'interruzione ad esprimere il proprio argomentato dissenso al termine della relazione, il sindaco a causa del suo persistente atteggiamento, lo invitava ad abbandonare la seduta.

Poiché l'interlocutore indugiava ad allontanarsi, il sindaco chiedeva l'intervento del comandante della locale stazione dei Carabinieri, presente sul posto per il normale servizio d'ordine; l'intervento non si rendeva, però, necessario in quanto il di-

retto interessato si era nel frattempo allontanato, prendendo posto tra il pubblico presente.

Il comando provinciale dei Carabinieri ha informato dell'episodio il prefetto, ma non l'autorità giudiziaria, in quanto la discussione tra il sindaco ed il capogruppo di minoranza, nonostante i toni molto accesi della discussione, si è svolta sempre e soltanto su temi di carattere tecnico-amministrativo senza assumere connotazioni di reato.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

CHINCARINI. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali con incarico per lo sport e lo spettacolo. — Per sapere — premesso che:*

l'ente lirico Arena di Verona si trova in una situazione di deficit di oltre quindici miliardi di lire;

la serata inaugurale della stagione 1997 ha registrato un clamoroso insuccesso di pubblico, registrato dalla stampa nazionale ed estera;

nella serata del 15 luglio 1997 un fax da Barcellona ha annunciato la rinuncia di José Carreras alla Carmen, che debutterà in Arena il 19 luglio 1997 per la regia di Franco Zeffirelli. Pare che un'inflammazione alle vie respiratorie contratte nei giorni scorsi abbia infatti « bloccato » in Spagna il celebre tenore —:

se corrisponda al vero che lo stato di salute giustifichi la rinuncia del celebre tenore;

quale sia il costo impegnato dall'ente per assicurarsene la partecipazione;

se si condivida la scelta di affidare la direzione dell'opera lirica a David Jimenez, nipote di Carreras;

se si riconoscano nel curriculum di Jimenez le capacità ed il prestigio necessari per apprezzare la scelta del sovrintendente;

se corrisponda al vero la notizia secondo cui nell'ingaggio del celebre tenore rientrasse la clausola che obbliga alla « scelta » del proprio nipote;

se non ritenga di provvedere all'immediato commissariamento dell'ente lirico prendendo atto delle motivate perplessità sulla gestione dello stesso sollevate da più parti e puntualmente riportate in seno al consiglio comunale di Verona e dalla stampa. (4-11775)

CHINCARINI. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali con incarico per lo spettacolo e lo sport.* — Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:

l'ente lirico Arena di Verona si trova in una situazione di *deficit* di oltre quindici miliardi di lire;

nella storia dell'ente, mai fino ad ora si era registrato un passivo così grave;

la serata inaugurale della stagione lirica ha registrato un clamoroso insuccesso di pubblico;

la serata del 19 luglio 1997, in cui è prevista la rappresentazione della *Carmen*, registra già in prevendita il « tutto esaurito »;

il signor Carreras, ingaggiato dal medesimo ente per cantare in *Carmen* il ruolo di don José, avrebbe tenuto, malgrado la malattia da lui annunciata, un concerto a Barcellona domenica 13 luglio 1997, recensito dal *Pais*;

anche la signora Agnes Baltsa ha rinunciato a prendere parte alla produzione della *Carmen*;

il maestro David Jimenez è stato altresì oggetto di contestazione della direzione artistica dello stesso ente, a due giorni dall'andata in scena della produzione;

alla luce di quanto riportato, risulta in sostanza ingannato il pubblico, che ha acquistato in buona fede i tagliandi per

assistere alla rappresentazione della *Carmen* ora mutilata delle due *star*;

in caso di partecipazione alla rappresentazione, sarebbero stati liquidati alla signora Baltsa lire 83.500.000 a recita, più un rimborso forfettario di lire 5.000.000;

a sostituire il signor Carreras sarebbe stato chiamato un altro artista, il signor José Cura, al quale verrebbe corrisposta una somma oscillante tra i 40.000.000 ed i 60.000.000 di lire a recita mentre risulta che il medesimo artista, per esibirsi al festival pucciniano di Torre del Lago, percepisce un ingaggio di gran lunga inferiore, ammontante a circa 19.000.000 di lire a recita —:

se, alla luce della situazione estremamente deficitaria dell'ente Arena di Verona, ritenga possibile pagare tali somme ad artisti che presso altri enti italiani non percepiscono remunerazioni di tale livello, essendo previsto un massimo di trenta milioni di lire quale compenso per i maggiori artisti presenti, ad eccezione dei « tre tenori » (Luciano Pavarotti, José Carreras e Plácido Domingo);

se ritenga che, alla luce di quanto sopra riportato, l'ente Arena di Verona possa garantire la qualità artistica della *Carmen* ed il conseguente positivo riscontro da parte del pubblico;

se non ritenga che i problemi sorti circa la presenza del signor Carreras e circa la direzione del maestro Jimenez abbiano realmente prodotto un danno artistico all'immagine dell'ente;

se risponda al vero che l'ente, nonostante i bilanci in gravissimo passivo, abbia già stipulato da un anno a questa parte contratti artistici con alcuni cantanti e direttori d'orchestra per cifre sicuramente non accessibili alla luce delle attuali disponibilità finanziarie dell'ente stesso;

se non intenda provvedere all'immediato commissariamento dell'ente Arena di Verona, per l'evidentissima cattiva gestione dal punto di vista sia economico sia artistico, con particolare riferimento alle ver-

tenze sindacali in corso ed alla comunicazione della Fistel-Cisl che, in data 16 luglio 1997, ha dichiarato di mantenere e rinnovare lo stato di agitazione, alle scelte di programma ed alle questioni economiche che il sovrintendente e la dirigenza tutta dimostrano di non essere più in grado di affrontare. (4-11880)

CHINCARINI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali con incarico per lo sport e lo spettacolo.* — Per sapere — premesso che:

l'ente lirico Arena di Verona versa in un grave stato di disavanzo economico ammontante a circa quindici miliardi;

l'ente lirico Arena di Verona, che costituisce patrimonio culturale ed economico per l'intera città, vive ormai da mesi una situazione di profonda crisi nei suoi vertici dirigenziali;

l'ente medesimo è fonte di lavoro per molti cittadini veronesi —:

se corrisponda al vero che: *a)* le organizzazioni sindacali, dopo aver incontrato il consigliere Forlenza, abbiano riproposto con forza le loro rivendicazioni, minacciando azioni di sciopero a stagione iniziata; *b)* il sovrintendente De Bosio, nonostante le promesse e le assicurazioni date, non abbia in questi mesi di crisi mai incontrato il Ministro Veltroni per discutere i gravi problemi dell'ente stesso; *c)* il sovrintendente De Bosio sia stato in parecchie occasioni a Roma annunciando incontri ufficiali presso il Ministero, incontri poi mai verificatisi, trattandosi di visite private e non ufficiali; *d)* il sovrintendente De Bosio abbia addebitato all'ente lirico Arena di Verona i costi di tali trasferte;

se risulti che il consiglio comunale abbia espresso in due documenti la sfiducia al sovrintendente De Bosio, incaricando i rappresentanti del comune presso il consiglio di amministrazione di portare tali istanze presso il consiglio stesso;

se sia a conoscenza che il consiglio di amministrazione dell'ente Arena, escluso il

consigliere Muttoni, non abbia a tutt'oggi provveduto ad assolvere al mandato avuto dal consiglio comunale, tentando di procrastinare una soluzione immediata rinviandola a tempi futuri;

se risponda al vero che il consiglio di amministrazione, organo di deliberazione e controllo dell'ente stesso, sia sceso in polemica in occasione dell'episodio dello striscione di An, con un comunicato stampa di fiducia al sovrintendente contro le disposizioni emanate dal consiglio comunale;

se la documentazione del consiglio comunale relativa alla sfiducia espressa al sovrintendente sia mai pervenuta presso il Ministero;

se il sovrintendente stia già lavorando a progetti artistici per il 1999 e per la stagione autunnale 1998 non ancora approvata dal consiglio di amministrazione;

se, alla luce dei succitati fatti, non intenda provvedere all'immediato commissariamento dell'ente stesso, considerata la cattiva gestione dell'ente, a tutela del patrimonio culturale e lavorativo rappresentato dall'istituzione e della città stessa. (4-12052)

RISPOSTA. — *In relazione alle interrogazioni in oggetto indicate, si comunica, quanto segue.*

In merito alla situazione economica finanziaria dell'E.A. Arena di Verona, che secondo l'On. interrogante esporrebbe un disavanzo di 15 miliardi di lire, si osserva che, allo stato attuale, non risultano dati che confortino tale asserzione. Infatti, premesso che la situazione amministrativa dell'Ente in questione al 31.12.1996 era in pareggio, è da evidenziare che la gestione 1997, al giugno 1997, faceva prefigurare un disavanzo di circa 7 miliardi, dovuto, da un lato, alla mancata iscrizione al bilancio di previsione dell'esercizio corrente dello stanziamento occorrente per la corresponsione al personale dipendente degli aumenti retributivi derivanti dal rinnovo del C.C.N.L.

e, dall'altro, alla notevole flessione delle prenotazioni dei biglietti della stagione estiva.

Orbene, risolta dall'ente la questione relativa alla copertura del maggior costo contrattuale a mezzo di apposita variazione di bilancio, è da sottolineare che il disavanzo, così come sopra stimato, è stato in buona parte recuperato con l'incasso realizzato nella stagione estiva, che ha avuto un indiscusso successo artistico.

Comunque, le risultanze finali dell'esercizio corrente sono ovviamente collegate agli introiti che si realizzeranno entro la chiusura dell'esercizio stesso.

Ad ogni buon conto si fa presente che non sembra sussistere un diretto nesso di causalità tra la asserita incertezza circa l'effettuazione della prima recita ed il calo degli spettatori registrato nell'occasione, in quanto tale flessione ha riguardato anche le sette repliche della medesima opera (*Macbeth* di Verdi, che comunque ha avuto 45 mila spettatori) e, quindi, appare più realistico ricondurre detta flessione al calo del movimento turistico registrato la scorsa estate nell'area veronese.

Per quanto riguarda invece le vertenze sindacali in atto, è da evidenziare che in un ente lirico esse assumono una connotazione particolare, dovuta al fatto che la normativa contrattuale considera il confronto tra gli organi direttivi dell'ente e le organizzazioni sindacali un momento indefettibile della gestione dell'ente.

A ciò aggiungasi che l'attuale assetto legislativo, imponendo la trasformazione dell'Ente lirico da ente pubblico in fondazione di diritto privato, ha suscitato anche presso i lavoratori dell'Arena un interesse specifico a che l'auspicato ed essenziale intervento dei privati non sminuisca, di fatto, il ruolo guida che le Amministrazioni pubbliche e, segnatamente, la Regione ed il Comune sono chiamate a svolgere.

Ad ogni buon conto, si fa presente che l'azione sindacale non ha creato problemi al normale svolgimento dell'attività.

Con nota n. 64488 del 15.7.1997 il Presidente del Consiglio Comunale di Verona, ha dato notizia al Dipartimento dello Spettacolo dell'ordine del giorno n. 1316 votato

dal Consiglio Comunale, con il quale si conferiva mandato ai rappresentanti del Comune nel Consiglio di Amministrazione dell'Arena di chiedere le dimissioni dei dirigenti dell'Ente lirico.

È stata altresì rimessa al Dipartimento dello Spettacolo, direttamente dall'Ente lirico, la documentazione circa la seduta del Consiglio di Amministrazione del 22.7.1997 dalla quale si evince che, nel discutere dell'episodio verificatosi la sera del giorno 20 luglio, prima dell'inizio della recita di *Macbeth*, relativo alla esposizione di uno striscione che chiedeva le dimissioni del Sovrintendente, l'organo deliberante ha ritenuto prevalente l'interesse a garantire il regolare svolgimento e conclusione della stagione in corso; peraltro ribadendo « la necessità di una valutazione esaustiva di tutte le richieste avanzate da più parti (compresa quella delle dimissioni dei dirigenti ascritta in alcuni documenti del Consiglio comunale) » si è comunque riservato ogni decisione al riguardo.

Nella circostanza, a giudizio dello scrivente, la linea tenuta dal Consiglio di Amministrazione, al quale la legge conferisce spiccata autonomia, appare del tutto conforme ai compiti che la legge stessa assegna ad un ente lirico.

Relativamente, infine, alla predisposizione del programma artistico da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, si rammenta che esso rientra tra gli specifici adempimenti che il sovrintendente, di concerto con il Direttore artistico, è tenuto ad assolvere. Si aggiunga, inoltre, che l'articolo 24 del Decreto Legislativo 29.6.1996 pone a carico dell'Ente la presentazione di progetti e programmi di attività con proiezione triennale.

Per quanto riguarda, poi, la vicenda relativa alla rinuncia del tenore Carreras — ingaggiato per l'opera *Carmen* — dovuta a problemi di salute, essa rientra nell'ordine degli eventi imprevedibili a cui necessariamente si deve far fronte col ricorso alla sostituzione.

La rinuncia in argomento non ha, contrattualmente, comportato alcun impegno di spesa per l'ente che è stato liberato da ogni obbligo.

Inoltre, l'affidamento della direzione dello spettacolo al Direttore Jimenez, nipote del tenore Carreras, rientra, nella sfera di piena autonomia artistica dell'ente che ha valutato l'opportunità di avvalersi dell'affiatamento tra cantante e direttore. Quest'ultimo, peraltro, in concomitanza con la rinuncia del tenore, ha rinunciato all'incarico.

È da sottolineare, comunque, che con l'opera Carmen, nonostante la rinuncia dell'illustre interprete, l'ente ha registrato mediamente il più alto numero di presenze e quindi di incassi tra tutti gli spettacoli realizzati.

Allo stato attuale, infine, l'amministrazione vigilante, pur consapevole dello stato delle relazioni tra il Comune di Verona e l'ente di che trattasi, non ritiene sussistenti circostanze tali da giustificare il ricorso al commissariamento dell'ente medesimo.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali delegato per lo spettacolo: Valter Veltroni.

COLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Premesso che:

il primo circolo didattico del comune di Ottaviano è composto da quarantasei classi di scuola elementare e quindici sezioni di scuola materna, con una popolazione di circa 1000 alunni e con un corpo insegnante di 106 unità;

negli ultimi anni e, significativamente con l'arrivo dell'attuale direttore didattico, si è venuta a creare una preoccupante situazione di tensione determinata dal deteriorarsi dei rapporti fra il direttore didattico, il corpo docente e il personale tutto;

a dire di molti genitori che ne hanno fatto oggetto di diversi esposti indirizzati al provveditore degli studi di Napoli, sono pessimi anche i rapporti del direttore con gli stessi genitori in conseguenza dell'atteggiamento da questi sistematicamente assunto;

in particolare i genitori hanno più volte segnalato l'inspiegabile stato di ansia dei loro figli connesso al clima di tensione dell'ambiente;

più specificamente, in qualche esposto è stato riferito di un comportamento vessatorio del direttore che avrebbe inopportuna e decisamente redarguito alcuni alunni, addirittura minacciando di bocciarli, interrogati in coincidenza dell'assenza forzata di alcuni docenti;

il direttore ha adottato nel corso degli anni una serie di sanzioni disciplinate nei confronti dei docenti in numero sicuramente non fisiologico;

è nato un contenzioso che ha investito, oltre al provveditorato degli studi di Napoli, questo ministero, nonché l'autorità giudiziaria penale e la giustizia amministrativa;

ben diciassette docenti hanno richiesto il trasferimento altrove pur risiedendo ad Ottaviano, e che, addirittura alcuni avrebbero, per tale ragione chiesto ed ottenuto il prepensionamento;

non sussistono più condizioni ambientali tali da assicurare la tranquillità e la serenità richiesta per l'alta funzione sociale cui è preposto l'importante plesso scolastico;

a seguito degli inquietanti fatti narrati sono state disposte numerose ispezioni che avrebbero acclarato la fondatezza di quanto esposto —:

se non sia il caso di disporre sollecite ed opportune verifiche tendenti a far piena luce sulla intera vicenda;

se, in particolare, dopo le verifiche disposte non sia opportuno assumere le più idonee iniziative o adottare provvedimenti tali che riportino il necessario clima di serenità anelato dalla nutrita popolazione scolastica e dai familiari, e di conseguenza dalla opinione pubblica che commenta quotidianamente la situazione in atto.

(4-01362)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue in merito alla delicata situazione venutasi a creare presso il I Circolo Didattico di Ottaviano (NA) tra il Direttore e il personale docente e non della scuola.*

Il Provveditore agli Studi di Napoli nel giugno 1996 ha incaricato il Dr. Nazareno Dell'Aquila di svolgere una ispezione presso il Circolo suddetto in relazione a specifici episodi che potevano compromettere il regolare e sereno svolgimento degli esami di licenza elementare.

La relazione dell'ispettore tecnico ha evidenziato l'esistenza di una situazione problematica più generalizzata che richiedeva un controllo continuativo e risolutivo.

Sono state pertanto svolte ulteriori indagini da parte degli ispettori (per la scuola materna) Dr.ssa Alessandra Monda e (per la scuola elementare) Dr. Michele De Prospero.

I medesimi, alla conclusione dell'incarico, hanno evidenziato che, al momento, le incompatibilità tra gli insegnanti ed il direttore erano venute meno in quanto i docenti coinvolti avevano chiesto ed ottenuto il trasferimento in altra scuola.

Non è possibile comunque escludere che il carattere del direttore didattico ed il suo stile di conduzione della scuola siano stati gli elementi alla base del conflitto, anche se ciò non è dimostrabile.

Gli ispettori tecnici hanno ritenuto che una più approfondita indagine, avrebbe costituito un elemento di turbamento per l'ambiente scolastico in un ritrovato clima di relativa serenità e hanno continuato tuttavia a vigilare sull'andamento della vita scolastica nella quale non sono stati comunque riscontrati ulteriori elementi di conflitto.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

COSTA. — *Ai Ministri della sanità e della pubblica istruzione. — Per sapere se i risultati delle inchieste relative all'avvelenamento di millecinquecento bambini (di Moncalieri e di Giaveno) abbiano consen-*

tito di accertare le cause del grave fatto al fine anche di evitare che ulteriori episodi del genere si ripetano. (4-10855)

RISPOSTA. — *In base a quanto riferito dalle competenti Autorità sanitarie del Piemonte per il tramite di quel Commissariato del Governo, la tossinfezione alimentare verificatasi in Piemonte nei giorni 21 e 22 maggio 1997, a seguito del consumo di pasti somministrati presso Mense scolastiche e presso la mensa universitaria di Torino, ha avuto dimensioni notevoli, poiché ha coinvolto circa 1.300 soggetti, di cui: circa 1.000 bambini che avevano consumato il pasto di mezzogiorno del 20 maggio presso le scuole del Comune di Moncalieri; circa 300 bambini fruitori del pranzo dello stesso giorno presso le scuole del Comune di Giaveno e 24 studenti ospiti della Mensa del Collegio universitario di Torino per la cena dello stesso 20 maggio.*

Tutti i giovani intossicati hanno dovuto avere necessari contatti con i Presidi sanitari e parte di essi è stata trattenuta e ricoverata presso vari Ospedali della zona, per sintomi tipici di quel quadro tossinfettivo che — in prevalenza — erano: febbre, nausea/vomito; astenia/sonnolenza; dolori addominali e, più sporadicamente diarrea.

Nell'esercizio delle proprie specifiche attribuzioni inerenti alla profilassi delle malattie infettive e diffusive, in base alla delega dello Stato disposta dall'articolo 7 della legge n. 833/1978 sul Servizio Sanitario Nazionale, l'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte si è allora immediatamente attivato, in stretto raccordo operativo con i Servizi d'Igiene Pubblica delle Unità sanitarie territorialmente interessate.

Previe intese con l'Assessore alla Sanità della Regione, il Ministero della Sanità inviava due funzionari medici, incaricati di collaborare nella ricerca delle cause responsabili dell'evento morboso e di acquisire ogni utile elemento.

Tutti i pasti « collegati » alla tossinfezione risultavano preparati e forniti dall'Azienda « SOGERCO » di Borgaro Torinese, appaltatrice dei servizi di ristorazione delle scuole coinvolte e della Mensa del Collegio universitario di Torino.

Vagliata la composizione dei pasti così somministrati, gli alimenti che accomunavano i soggetti colpiti dalla patologia tossinfettiva venivano individuati nel tonno e nel mais; tuttavia, considerato che di fatto il tonno risultava consumato soltanto dai bambini, le indagini analitiche erano orientate soprattutto verso il mais.

Le inchieste epidemiologiche condotte dalle due Unità sanitarie di Moncalieri e di Giaverno hanno fatto desumere un periodo di latenza della tossinfezione compreso fra le 18 e le 24 ore dall'ingestione del cibo.

Tutte le coproculture eseguite hanno dato esito negativo per germi patogeni quali enterobatteriacee, clostridi e stafilococchi, mentre l'accertata stabilità degli enzimi epatici induceva ad escludere la presenza di tossine epatotossiche, quali — ad esempio — le aflatossine.

Tale conclusione risultava poi confermata in sede analitica, anche per le ocratossine.

Quanto agli accertamenti doverosamente condotti sui campioni di alimenti, va detto che gli esami di laboratorio effettuati su una residua parte di cibo reperita presso l'impresa « SOGERCO » relativa a tonno ed a mais, a cura del Presidio dell'Agenzia regionale per l'Ambiente hanno tutti dato esito negativo per i batteri patogeni, per gli enterovirus, per le aflatossine, micotossine ed ocratossine nel mais — essendo queste le tossine più comunemente ricercate in caso di episodi tossinfettivi — e per alcuni pesticidi. A questo riguardo è stato anche possibile escludere la contaminazione accidentale del mais da sostanze altamente tossiche presenti nello stabilimento quali i « rodenticidi », le cui caratteristiche e le relative azioni cliniche, soprattutto ad effetto anticoagulante, non sarebbero state compatibili con i quadri clinici effettivamente osservati nei soggetti vittime della tossinfezione.

Alcuni campioni di mais in scatola sono stati inviati anche all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Torino per la ricerca di tossine specifiche — « tricoteceni » — di difficile rilevamento e per la relativa prova biologica su topini.

L'esito del test « Elisa » sul campione di estratto metanolico di mais esaminato per la

ricerca dell'acido desossinivalenolo, più noto come « vomitina » è stato anch'esso negativo, come pure la relativa prova biologica allestita con quattro gruppi di topini (rispettivamente alimentati con solo mais, con mais mescolato a mangime, con mangime inumidito con il liquido di governo del mais), più un gruppo di controllo.

È, invece, apparso assai significativo che le analisi effettuate sui campioni biologici prelevati dai vari pazienti ricoverati abbiano dato, in particolare, risultati che così possono riassumersi:

esito negativo le varie coproculture per la ricerca di germi patogeni, quali salmonella, shigella, yersinia, campylobacter, stafilococchi, etc.;

risultato negativo le indagini analitiche per la ricerca di astrovirus e adenovirus;

accertata presenza di *Listeria Monocytogenes* nell'80% circa degli esami compiuti sulle feci di bambini ricoverati presso l'Ospedale « Regina Margherita » di Torino e presso l'Ospedale di Moncalieri;

accertata presenza di *Listeria Monocytogenes* in un'emocultura.

Traendo le conclusioni da tutto il merito e rapido complesso di indagini coordinate dall'Assessorato regionale alla Sanità del Piemonte, l'elaborazione delle cartelle cliniche di 202 bambini vittime della tossinfezione, tenendo conto del periodo d'incubazione, della prevalenza dei sintomi e della distribuzione dei valori di febbre, dei granulociti neutrofili e della « Proteina C reattiva » =P.C.R., ha dato precise indicazioni per un episodio di sepsi acuta.

Inoltre, l'esame batteriologico delle feci di pazienti ricoverati ha fornito una positività accertata per *Listeria Monocytogenes* nell'87% dei casi, contro una media normale di « portatori sani » del 5% circa, a bassa concentrazione.

Se ne è tratta, quindi, la conclusione che vi sia stata, nella fattispecie, un'intossicazione alimentare, appunto, da *Listeria Monocytogenes*, per la quale, tuttavia, sulla base dei pur approfonditi dati acquisiti, non è

risultato possibile stabilire una concreta correlazione con gli alimenti somministrati, comuni a tutti gli intossicati e, cioè, con il mais.

A quanto si è appreso, con deliberazione del 22 maggio 1997 la Giunta comunale di Moncalieri ha revocato il proprio precedente atto n. 545/1995, relativo all'aggiudicazione alla « SOGERCO SpA » di Borgaro Torinese della fornitura giornaliera di pasti caldi preconfezionati nella scuole materne, elementari e medie del Comune.

Frattanto, con determinazione dirigenziale del 1° giugno 1997 lo stesso Comune ha provveduto ad affidare a trattativa privata alle aziende « CAMST » di Moncalieri e « R.B » di Orbassano il servizio di refezione scolastica per le scuole materne, limitatamente al periodo 2 - 30 giugno 1997 e per « Estate ragazzi » dal 23 giugno al 25 luglio 1997.

Riguardo alle iniziative d'ordine generale a carattere normativo ed amministrativo, a cura del Ministero, inerenti a questo delicato settore, va detto che esse sono state numerose e di particolare rilievo, soprattutto negli anni più recenti, con specifico riferimento ai problemi della ristorazione collettiva (mense scolastiche, mense ospedaliere, mense di istituti di ricovero per anziani o di assistenza per l'infanzia, etc.), nell'intento di assicurare che tutte le diverse operazioni di manipolazione, preparazione e movimentazione sia degli alimenti impiegati sia dei cibi pronti ottenuti siano effettuate correttamente e nel rispetto dei criteri igienico-sanitari, conformemente alle procedure dell'analisi dei rischi e dell'individuazione dei « punti critici », per prevenire qualsiasi rischio di contaminazione dei prodotti e, quindi, di insorgenza di episodi di tossinfezione alimentare.

In ordine cronologico tali provvedimenti possono così richiamarsi:

il D. Leg.vo 3 marzo 1993, n. 123, recante l'attuazione della Direttiva comunitaria 89/397 sul controllo ufficiale dei prodotti alimentari, in particolare nell'articolo 6 relativo ad « infezioni ed intossicazioni alimentari », impone alle A.S.L. in cui si sia verificato un episodio tossinfettivo uno specifico obbligo di pronta comunicazione alla

propria Regione, per l'attuazione di tutte le misure reputate indispensabili alla salvaguardia della pubblica salute, e di monitorare l'andamento della patologia denunciata.

Questo spiega, tra l'altro, nella fattispecie considerata l'immediato ed efficace attivarsi dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte.

Il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995= « atto di indirizzo alle Regioni e Province autonome per l'elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e bevande », con il quale sono stati fissati ed emanati criteri uniformi per l'elaborazione e la predisposizione da parte delle stesse Regioni di appositi programmi per definire la natura e la frequenza dei controlli da effettuarsi regolarmente, in attuazione del già ricordato D. Leg.vo 3 marzo 1993, n. 123, nelle fasi della produzione, del confezionamento, della somministrazione, e della commercializzazione degli alimenti.

Per quanto riguarda, in particolare, la somministrazione, il relativo articolo 5 raccomanda, quali frequenze minime delle visite ispettive: 6 mesi per le mense degli istituti di ricovero per anziani, degli istituti di assistenza per l'infanzia e simili; 9 mesi per le mense scolastiche, ospedaliere e di solidarietà; 12 mesi per gli esercizi di pubblico ristoro, quali alberghi, ristoranti o trattorie, pizzerie, etc.

A questo proposito appare assai significativo che nel caso di specie, in attuazione di tali indicazioni, l'azienda fornitrice « SOGERCO » di Borgaro Torinese — secondo quanto attestato dalla competente Unità sanitaria — risulti in realtà sottoposta a controlli sanitari, con particolare riguardo ai prodotti di origine animale con cadenza settimanale e che, quindi, l'ultimo prelievo di campioni da essa subito prima dei casi di intossicazione alimentare in esame sia stato effettuato, con esito favorevole, appena il 13 maggio 1997.

Inoltre, a quanto attestato dall'Unità sanitaria competente, la stessa azienda

avrebbe sviluppato un piano di autocontrollo, consistente:

nel controllo delle temperature nelle materie prime in arrivo, durante la cottura e nell'abbattimento del prodotto finito, nel confezionamento, nello stoccaggio e nel trasporto;

nel controllo delle condizioni sanitarie e igieniche del personale, dei locali, delle attrezzature e degli utensili impiegati;

nel controllo dell'efficacia dei metodi di sanificazione adottati, mediante « tamponi » ambientali, e nei periodici accertamenti batteriologici riferiti sia alle materie prime sia ai prodotti finiti.

Non a caso, proprio sotto questo profilo l'articolo 5 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995 fornisce precise indicazioni sulle priorità con cui attuare il prelievo di campioni, privilegiando: i piatti a maggior diffusione, specie se preparati a distanza di tempo dal consumo; quelli che comportino ulteriori manipolazioni dopo la cottura (quali roast-beef, bolliti e arrostiti); quelli cui si debbano aggiungere salse od altri ingredienti facilmente deperibili, quali insalate miste di vario tipo, carni con salse, e piatti a base di uovo.

Fondamentale, da ultimo, il D. Leg.vo 26 maggio 1997, n. 155, pubblicato nel S.O. n. 118 della G.U. 13 giugno 1997, strumento normativo di attuazione delle Direttive europee 93/43, già citata e 96/3, sull'igiene dei prodotti alimentari.

In esso sono previste le norme minime di igiene da rispettare nelle fasi di produzione, lavorazione, trasformazione, trasporto, distribuzione e somministrazione delle sostanze alimentari, per assicurarne salubrità e sicurezza d'impiego.

È importante rilevare come, sotto tale profilo, questo Decreto preveda e fissi in modo più aggiornato, e adeguato alle esigenze di settori in rapidissima evoluzione proprio nell'ultimo decennio, prescrizioni d'ordine igienico-sanitario già contenute nella legge-quadro sugli alimenti di cui alla L. 30 aprile 1962, n. 283 e nel relativo regolamento d'esecuzione = decreto del Pre-

sidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, che pure sono valsi a qualificare per anni il nostro Paese fra quelli all'avanguardia in questo delicato settore.

Il suo articolo 3, relativo all'« autocontrollo », in particolare, ha introdotto un'innovazione di grande rilievo, vincolando ogni operatore ad attuare in modo autonomo un sistema continuo di controllo-verifica delle reali condizioni igieniche in cui si svolge — a seconda dei casi — il proprio processo di produzione, trasformazione, manipolazione somministrazione, etc., ponendo peculiare attenzione ad ogni fase potenzialmente suscettibile di rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti. Nello stesso senso ogni operatore è tenuto a garantire che risultino individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le procedure di sicurezza più adeguate, avvalendosi dei criteri su cui si fonda il c.d. « sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici ».

In tal senso il responsabile dell'industria deve tenere a disposizione delle Autorità sanitarie competenti, preposte ai controlli d'istituto, tutte le informazioni sulla natura, sulla frequenza e sui risultati dell'applicazione di questa procedura.

Inoltre, quando attraverso l'« autocontrollo » constati che i suoi prodotti possano presentare un rischio immediato per la salute dei consumatori, il responsabile dell'industria è tenuto a ritirarli dal commercio insieme a quelli ottenuti in condizioni tecnologiche simili, dandone adeguata informazione alle autorità competenti, alla cui sorveglianza e responsabilità resterà affidato il prodotto ritirato dal commercio.

A questo proposito è importante ricordare come il Ministero della Sanità abbia provveduto per tempo a diramare, assicurandone la pubblicazione nella G.U. 10 agosto 1995, n. 186, la Circolare 28 luglio 1995, n. 21, recante « linee — guida » fondamentali per l'elaborazione dei c.d. « manuali volontari di corretta prassi igienica » in materia di sostanze alimentari, intesi come documenti ad adozione volontaria, da elaborarsi a cura delle organizzazioni di categoria dei vari operatori del settore ali-

mentare e destinati all'impiego da parte dei loro associati quale utile sussidio per porsi in condizione di garantire l'osservanza delle condizioni imposte dalle Direttive europee sull'igiene dei prodotti alimentari.

Infine, l'articolo 5 dello stesso Decreto Legislativo n. 155 del 1997 disciplina le modalità del controllo ufficiale per assicurare che gli operatori industriali del settore alimentare osservino le prescrizioni vincolanti sull'«autocontrollo», rinviando alle più dettagliate norme, già citate, dal D. Leg.vo 3 marzo 1993, n. 123 ed imponendo agli incaricati del controllo di compiere, caso per caso, una valutazione generale dei rischi potenziali che caratterizzano le operazioni considerate.

Per quanto riguarda il caso di specie oggetto dell'interrogazione, si è potuto apprendere in un secondo tempo che la Giunta comunale di Moncalieri (TO), considerata l'esigenza di un'adeguata riattivazione del servizio di refezione in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico, a suo tempo, con deliberazione dell'8 luglio 1997, ha approvato un progetto inerente all'impostazione di un sistema di garanzia della qualità all'interno di tale servizio, comprensivo — fra l'altro — dell'elaborazione del relativo «Capitolato d'appalto», allegato alla deliberazione come sua parte integrante, affidandone la gestione al Laboratorio di Analisi della Camera di Commercio di Torino per una spesa complessiva di lire =83.890.000= + I.V.A. Con tale iniziativa il Comune ha inteso perseguire l'obiettivo di poter meglio garantire ai giovani utenti un servizio-mensa di qualità e in grado di minimizzare i rischi legati al consumo di alimenti, attraverso la costituzione di un sistema basato proprio sui principi dell'autocontrollo all'interno dello stesso servizio di refezione.

Tale progetto — che si ritiene utile allegare in copia per diretta cognizione — prevede un tempo di realizzazione di diciotto mesi dall'impostazione e comporta anche la parallela elaborazione di un piano di controlli sull'adempimento degli obblighi contrattuali da parte della aziende erogatrici, gestito direttamente dall'Amm.ne Com.le.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

LEONE DELFINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante un progetto della Telecom Italia spa relativo all'imminente commercializzazione del Dect (nome commerciale «Fido»), il telefono senza fili urbano, con estensione di quello di casa;

la Telecom Italia spa dichiara di aver ottenuto l'autorizzazione dal ministero delle poste e delle telecomunicazioni a iniziare la sperimentazione tecnica dei Dect in due città italiane, Brindisi e Reggio Emilia;

il Dect è ritenuto dalla direttiva europea 96/2 un servizio mobile;

il commissario europeo per la concorrenza Karel Van Miert, in una recente lettera all'Adusbef, riferendosi alla gestione dei telefoni Dect, ha affermato che le licenze devono essere assegnate ad ogni richiedente sulla base di procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti, con l'unica limitazione della disponibilità delle frequenze e che — pertanto — è da escludere che il Governo italiano possa autorizzare soltanto l'operatore pubblico, eliminando così la possibilità di entrare sul mercato di eventuali altri concorrenti in grado di fornire tale servizio;

tra l'altro, il commissario Karel Van Miert ha ricordato che lo sviluppo del Dect è prioritario per l'Unione europea e la direttiva 96/2/CE dispone esplicitamente che gli Stati membri non possono negare il rilascio di licenze per i sistemi operanti in base alla norma Dect;

lo stesso commissario Karel Van Miert nella sua comunicazione ha espresso la possibilità che il gestore pubblico si proponga di utilizzare questa nuova tecnologia per rafforzare la posizione dominante che detiene attualmente sul mercato della telefonia di base e che tale comportamento non è tuttavia di per sé contrario alle disposizioni del trattato, sempre che il rafforzamento di posizione dominante non

sia basato su sovvenzioni incrociate o altri comportamenti anticoncorrenziali;

il Presidente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato ha inviato ai Presidenti della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni un parere, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 dicembre 1990, n. 287, con cui segnala alcuni potenziali ostacoli all'effettivo sviluppo della concorrenza nel mercato dei servizi Dect risultanti dall'assenza di un quadro di regolamentazione certo relativo all'accesso alle apposite bande di frequenza e al diritto di utilizzazione di tale tecnologia;

nel nostro Paese è in corso un confronto legislativo sul riordino del sistema delle comunicazioni e sull'istituzione di una autorità di controllo del settore e quindi al momento, l'Italia è priva di misure che possono consentire l'attivazione del sistema Dect, secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità;

presso la IX Commissione della Camera dei deputati, attraverso audizioni nell'ambito di una indagine conoscitiva sul settore delle telecomunicazioni, si stanno acquisendo elementi tecnici utili per pervenire ad una definizione giuridica del concetto di mobilità, onde verificare se questo nuovo servizio possa o meno entrare nelle indicazioni legislative che dovranno essere fornite;

il Governo, attraverso dichiarazioni del sottosegretario di Stato Michele Lauria, ha annunciato che sono state determinate le disponibilità di frequenze ed entro qualche giorno sarà data risposta alle richieste di sperimentazione del Dect avanzate da gestori diversi da Telecom Italia (già autorizzata ed in procinto di avviare il servizio commerciale) —

come abbia disposto e regolato l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni la concessione dell'autorizzazione alla sperimentazione del servizio Dect alla Telecom Italia spa anche in ri-

ferimento alla convenzione stipulata con la stessa società nel 1984;

quale giudizio esprima il Governo italiano sul citato parere espresso dal commissario Karel Van Miert e come intenda, in assenza di norme precise, scongiurare che il progetto di realizzare il sistema di telefonia senza fili Dect da parte di Telecom Italia possa configurarsi come abuso di posizione dominante realizzato in un mercato contiguo, avvalendosi della posizione monopolistica del mercato principale per il realizzarsi di una situazione di rafforzamento di posizione dominante;

rispetto alle dichiarazioni del sottosegretario di Stato, Lauria: 1) quali bande di frequenza verranno riservate alla tecnologia Dect; 2) a quali criteri il Governo si atterrà per l'assegnazione delle frequenze al servizio Dect; 3) a favore di chi, come e quando verrà autorizzato il servizio sperimentale e quello commerciale; 4) chi, in assenza di una autorità di settore, definirà e vigilerà sul diritto di accesso alla rete fissa ed ai costi di interconnessione;

se il Governo ritenga pertanto, in assenza di una chiara disciplina del servizio, di non autorizzare fino alla definizione di un quadro preciso di riferimento normativo l'avvio dell'annunciata commercializzazione del Dect da parte di Telecom Italia, per non compromettere la competitività delle imprese e le conseguenze sul sistema-Paese. (4-06105)

RISPOSTA. — Al riguardo, nel premettere che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si fa presente che i servizi di telecomunicazione mobile e personale — nel cui ambito rientra il servizio di telefonia personale via radio che utilizza la tecnologia DECT — sono stati liberalizzati dalla direttiva comunitaria 96/2, recepita dalla legge 1° luglio 1997, n. 189 di conversione del decreto legge 1° maggio 1997, n. 115.

Ciò premesso, si significa che, per prima, la soc. Telecom Italia ha manifestato ai competenti organi di questo Ministero l'intenzione di attivare un servizio di telefonia

personale via radio con caratteristiche di micromobilità a copertura cittadina, utilizzando la tecnologia DECT.

Da parte sua l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, investita della questione, ha ritenuto, con parere reso il 24 gennaio 1997, n. 11589 che i servizi basati sulla tecnologia DECT, considerate le caratteristiche tecniche proprie del sistema in parola, debbono poter essere offerti da una pluralità di operatori.

Ciò in quanto lo standard DECT permette l'espletamento del servizio da parte di più operatori nelle stesse aree geografiche urbane e metropolitane, operatori che possono condividere le risorse dei canali radio assegnati a tale standard (120 canali numerici bidirezionali) che operano sulla banda 1880-1900 MHz.

Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 — recante il regolamento relativo all'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni — all'articolo 20, comma 2, stabilisce che l'utilizzazione dello standard DECT è ammesso previo rilascio di licenza individuale da parte della competente Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (e, nelle more della istituzione della predetta Autorità, dal Ministero delle comunicazioni), per cui gli operatori interessati all'espletamento del servizio in questione possono avanzare richiesta in tal senso; il medesimo articolo, al comma 6, prevede, altresì, che gli stessi operatori possono dar corso alla sperimentazione delle applicazioni in tecnologia DECT previa autorizzazione provvisoria.

Allo stato attuale risultano pervenute alcune richieste (sei) intese ad ottenere l'autorizzazione di cui sopra, ma a tutt'oggi a nessuno è stata ancora rilasciata.

È appena il caso di precisare, infine, che a tutti i gestori verranno assicurate le stesse condizioni.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

FOTI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere:

se intenda fornire all'interrogante indicazioni precise relative ai dipendenti del ministero della pubblica istruzione, comandati, distaccati ed operanti a vario titolo, presso istituti, enti o associazioni culturali. (4-11027)

RISPOSTA. — Si risponde alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto.

Si ritiene che la richiesta di chiarimenti rivolta dalla S.V. Onorevole, in merito « ai dipendenti di questo Ministero, comandati, distaccati ed operanti a vario titolo presso istituti, enti o associazioni culturali » si riferisca alle n. 1000 unità di personale che, a norma dell'articolo 456 del decreto L.vo n. 297/94, vengono destinate all'Amministrazione centrale e periferica di questo Ministero, alle università, alle comunità terapeutiche ed agli enti ed Associazioni professionali operanti nel campo educativo, per svolgere compiti connessi con la scuola.

Al riguardo, nel trasmettere il prospetto delle utilizzazioni disposte ai sensi del citato articolo 456 per l'anno scolastico 1996/97, si ritiene di dover precisare che la disposizione in parola rappresenta comunque una norma di carattere eccezionale in quanto, a decorrere dall'emanazione del decreto L.vo n. 35/93 recepito nel medesimo articolo 456 non è più possibile consentire il distacco di personale della scuola sulla base di disposizioni che prevedono comandi con riguardo alla generalità dei dipendenti civili dello Stato senza specifico riferimento allo stesso personale della scuola (articolo 456, comma 12).

Si ricorda, infine, che l'articolo 453 del medesimo decreto L.vo n. 297/94 consente annualmente l'esonero dal servizio entro un limite massimo individuato in 208 unità per lo svolgimento di incarichi di studio o ricerca esclusivamente presso questa Amministrazione o le Università.

ALLEGATO

PROSPETTO UTILIZZAZIONI EX ART. 456
DECRETO LEGISLATIVO N.297/94
ANNO SCOLASTICO 1996/97

Contingente complessivo 1000 unità

utilizzazioni di durata triennale: 1996/99: 384.
(C.M. n.102 del 7.3.1996)

Amministrazione centrale (decreto ministeriale 7.3.1996)	80
Provveditorati agli Studi (decreto ministeriale 7.3.1996 »	290
Sovrintendenze Scol. Reg.li (decreto ministeriale 7.3.1996)	15
	<hr/>
	385

utilizzazioni di durata annuale da disporre per l'anno scolastico 1996/97:
616

Dispersione scolastica - articolo 2 legge n. 496 dell'8.8.1994	299
Comunità terapeutiche (decreto-legislativo n. 297, articolo 456, 2° comma)	68
Utilizzazioni ai sensi dell'articolo 496, 3° comma, decreto-legislativo n. 297/94(1)	24
Enti e Associazioni	188
Università	35
	<hr/>
	614
TOTALE	999

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

ALBERTO GIORGETTI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali con incarico per lo spettacolo e lo sport. — Per sapere — premesso che:*

l'ente lirico Arena di Verona si trova in una situazione di deficit di ben quindici miliardi di lire;

mai fino ad ora, nella gestione dell'ente si era verificato un passivo così grave;

l'evidente mala gestione dell'ente sta comportando inoltre non poche difficoltà al personale che vi lavora, per la perenne incertezza della continuità del lavoro;

la prima serata inaugurale della stagione areniana è stata un insuccesso, dovuto al fatto che fino all'ultimo non si sapeva se essa si sarebbe tenuta, registrandosi così un altissimo calo di vendite dei biglietti;

inoltre anche il programma della stagione invernale del teatro Filarmonico di Verona, gestito dal medesimo ente, non è ancora stato steso, creando un'ulteriore condizione di incertezza per i posti di lavoro a rischio, senza calcolare il grado di immagine esterna, non certo positivo —:

se non intenda provvedere all'immediato commissariamento dell'ente lirico Arena di Verona per una evidente poco oculata gestione, considerato che il personale esige la certezza del proprio posto di lavoro, considerato altresì il passivo in cui versa l'ente stesso e considerato infine, ma non certo da ultimo, che la città di Verona vive del turismo portato dalla stagione lirica areniana, che quest'anno ha già registrato un non indifferente calo di richieste.
(4-11587)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto indicata, si comunica, quanto segue.*

In merito alla situazione economica finanziaria dell'E.A. Arena di Verona, che secondo l'On. interrogante esporrebbe un disavanzo di 15 miliardi di lire, si osserva che, allo stato attuale, non risultano dati che confortino tale asserzione. Infatti, premesso

che la situazione amministrativa dell'Ente in questione, al 31.12.1996 era in pareggio, è da evidenziare che la gestione 1997, al giugno 1997, faceva prefigurare un disavanzo di circa 7 miliardi, dovuto, da un lato, alla mancata iscrizione al bilancio di previsione dell'esercizio corrente dello stanziamento occorrente per la corresponsione al personale dipendente degli aumenti retributivi derivanti dal rinnovo del C.C.N.L. e, dall'altro, alla notevole flessione delle prenotazioni dei biglietti della stagione estiva.

Orbene, risolta dall'ente la questione relativa alla copertura del maggior costo contrattuale a mezzo di apposita variazione di bilancio, è da sottolineare che il disavanzo, così come sopra stimato, è stato in buona parte recuperato con l'incasso realizzato nella stagione estiva.

Ad ogni buon conto si fa presente che non sembra sussistere un diretto nesso di causalità tra la asserita incertezza circa l'effettuazione della prima recita ed il calo degli spettatori registrato nell'occasione, in quanto tale flessione ha riguardato anche le sette repliche della medesima opera (Macbeth di Verdi) e, quindi, appare più realistico ricondurre detta flessione al calo del movimento turistico registrato la scorsa estate nell'area veronese.

Circa, infine, il programma della stagione invernale del teatro filarmonico, risulta allo scrivente, che esso è stato predisposto e che sarà sottoposto al più presto all'approvazione del Consiglio di amministrazione unitamente al bilancio.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali delegato per lo spettacolo: Valter Veltroni.

GIANCARLO GIORGETTI e BIANCHI CLERICI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:*

l'isola Virginia del lago di Varese risulta essere zona archeologica della massima importanza in ragione degli impalcati palafitticoli esistenti sull'isola;

lo Stato, con successivi decreti ministeriali del 5 settembre 1992 e 5 aprile 1993, ha posto vincoli sull'area al fine di garantirne la conservazione;

l'isola è di proprietà del comune di Varese, ma ricade sul territorio del comune di Biandronno (Varese);

sull'isola è localizzato un museo palafitticolo;

da tempo è stato posto all'attenzione delle amministrazioni locali il problema della fruibilità dell'area da parte in particolare delle scolaresche in visita ai reperti, a mezzo di idoneo e compatibile sistema di collegamento;

in ragione di tale necessità, il comune di Biandronno ha predisposto, previa consultazione degli organismi interessati, un progetto tale da consentire un più sicuro accesso all'isola;

la soprintendenza archeologica di Milano in data 12 luglio 1997 ha espresso parere negativo al progetto, vanificando in tal modo una istruttoria particolarmente gravosa —:

se ritenga coerente tale comportamento con lo stato di abbandono in cui il ministero ha lasciato tale area negli anni passati;

se condivida il citato parere che, facendo riferimento al decreto ministeriale del 5 aprile 1993, lascia intendere l'assoluta impossibilità di intervento con qualsiasi opera sull'isola e le rive tesa a garantire la sicurezza dell'accesso. (4-12125)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto, interpellata la Soprintendenza archeologica di Milano, si fa presente quanto segue.*

Una delle caratteristiche fondamentali dell'Isola Virginia è lo sviluppo della vegetazione spontanea, tanto più preziosa in un'area, quale quella dell'hinterland varesino, fortemente antropizzata.

L'isola non versa in uno stato di abbandono in quanto la predetta Soprintendenza, che non ha compiti di gestione diretta, vigila a che l'Ente proprietario e gestore, cioè il Comune di Varese, provveda alla pulitura dei percorsi e ad ogni opportuna iniziativa.

Ad ulteriore dimostrazione dell'interesse di questa Amministrazione per l'area in questione si ricorda che la predetta Soprintendenza, d'intesa con l'Istituto Centrale per il Restauro, ha effettuato negli anni novanta uno studio mirato ad accertare la possibilità di assicurare la fruizione di una parte dell'impalcato ligneo preistorico. L'iniziativa non si è potuta purtroppo realizzare in quanto si è accertato che i legni non hanno altra possibilità di conservazione al di fuori dell'interro.

Il contesto ambientale è, quindi, delicatissimo e pertanto ogni intervento può innescare mutazioni incontrollabili. Per questa ragione le sponde del lago sono state oggetto negli anni novanta di un provvedimento di vincolo ai sensi dell'articolo 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, finalizzato a garantire l'integrità dell'attigua isola, che è di per sé sottoposta a numerosi provvedimenti di vincolo diretto.

La Soprintendenza di Milano non ritiene pertanto proponibile un'opera che comporti la realizzazione di un impianto ben maggiore di quello esistente, con la realizzazione di una strada attraverso il terreno sottoposto al vincolo emanato ai sensi dell'articolo 21 e un vero e proprio ponte di barche, solo surrettiziamente definibile pontile. Al contrario la Soprintendenza ritiene possibile la manutenzione straordinaria delle installazioni già presenti.

Vi è inoltre la necessità di contenere l'afflusso dei visitatori all'isola data la particolare condizione ambientale e la delicatezza del giacimento archeologico, che non è fatto di murature, ma di legni bagnati. Le strutture di accesso, che prevedono un breve tragitto in barca, sono sicure e sufficienti e un loro potenziamento, attraverso pontili mobili che di fatto consentono un traffico pedonale, si pone solo in vista di un incremento dell'affluenza dei visitatori, dannoso per i motivi anzidetti.

Questa Amministrazione è consapevole della necessità di promuovere lo sviluppo turistico della località, ma tale obiettivo deve essere compatibile con la corretta conservazione del bene stesso.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Valter Veltroni.

GRILLO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il dottor Abusbula Abdelkarim, nato in Libia, vive in Italia da molti anni ed ha conseguito la laurea in medicina presso l'università di Catania con votazione 110/110 e lode e la specializzazione in cardiocirurgia con votazione 50/50;

malgrado fosse vincitore di borsa di studio per la suddetta specializzazione, il Governo italiano non ha ritenuto di concedere l'ordinario compenso solo perché il giovane e bravo medico è nato in Libia;

quanto riferito è, a parere dell'interrogante, assurdo per uno Stato democratico come l'Italia, non solo perché il mancato riconoscimento economico non ha permesso al giovane medico di vivere dignitosamente con la propria famiglia nel nostro Paese, ma anche per il grave diniego della cittadinanza italiana, forse legata alla mancata maturazione del reddito necessario per ottenere tale beneficio;

il dottor Abusbula Abdelkarim vive in Italia dal 1978 e non gli è stato possibile acquisire alcun beneficio economico probabilmente per fatti diplomatici e per i difficili rapporti intercorrenti fra l'Italia e la Libia, certamente non attribuibili alla singola persona;

non sembra all'interrogante corretto il richiamo alla rigidità normativa che nega la cittadinanza italiana, malgrado siano stati superati i cinque anni di permanenza in Italia —:

se ritenga di adoperarsi affinché sia attentamente valutata la specifica situazione del dottor Abusbula Abdelkarim anche al fine di riconoscergli la cittadinanza italiana e di concedergli i benefici economici della borsa di studio per la specializzazione in cardiocirurgia. (4-10038)

RISPOSTA. — *In virtù della legge 11/4/1955 n. 288 e successive modificazioni, le borse di studio possono essere offerte solo dopo richiesta nominativa del Governo straniero interessato alla Rappresentanza italiana competente per territorio.*

Successivamente, la Rappresentanza italiana deciderà sulla richiesta, in base ad un esame e ad un giudizio definitivo, espresso da una Commissione mista formata da funzionari della Rappresentanza italiana e da funzionari del Paese straniero accreditante.

Nell'anno accademico 95/96 vennero offerte tramite l'Ambasciata d'Italia a Tripoli sei mensilità di Borse di studio che non vennero utilizzate dal Governo libico.

Solo nel 1996/97 il Governo libico ha accettato nove mensilità offerte in quell'anno accademico, proponendo un candidato Mohamed Ramandam Al - Kamishi nato a Tripoli il 9/5/74 per una borsa di studio di nove mesi, destinato a seguire un corso di lingua e cultura italiana presso l'Università per stranieri di Perugia.

Il Governo libico non ha mai, d'altra parte, richiesto al Ministero Affari Esteri, tramite l'Ambasciata d'Italia in Tripoli, una borsa di studio per il Dottor Abusbula Abdelkarim.

Pertanto nulla risulta agli atti al Ministero Affari Esteri in merito al dottor Abusbula Abdelkarim.

Si è preso contatto con il competente Ministero dell'Interno — Servizio Cittadinanza, il quale ha risposto che non risulta pervenuta allo stesso Dicastero alcuna istanza di cittadinanza da parte dell'interessato.

Si è infine anche preso contatto, per le vie brevi, con la Prefettura di Catania, la quale ha fornito risposta di analogo tenore.

Il dottor Abusbula Abdelkarim ha ottenuto la possibilità di specializzarsi in cardiologia, malgrado il decreto-legge 8/8/91 n. 257, concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 82/76 CEE, che stabilisce un numero chiuso per gli specializzandi in Medicina appartenenti ai Paesi extracomunitari.

Ove il Governo libico, tramite l'Ambasciata d'Italia in Tripoli, nella cornice della legge 11/4/1955 n. 288, proponesse il dottor Abusbula Abdelkarim per una borsa di studio destinata alla frequenza di un corso universitario, il Ministero Affari Esteri non avrebbe difficoltà a concederla, qualora il

corso stesso fosse consentito dalla sopra menzionata direttiva CEE.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Piero Fassino.

LENTO. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

la legge n. 51 del 1982 stabilisce che tutti coloro i quali siano iscritti, a qualunque titolo, ad albi, elenchi e ruoli tenuti dalle camere di commercio, debbano pagare annualmente una somma a titolo di diritti camerali;

nell'articolo 34 della precitata legge si prevede il pagamento di interessi di mora, in caso di ritardato pagamento, pari al cinque per cento mensile (sessanta per cento annuo);

l'entità dei predetti interessi risulta più che doppia rispetto al tetto, recentemente stabilito con legge dello Stato, oltre il quale si incorre nel reato di usura;

circolari ministeriali emanate ed inviate periodicamente rammentano l'obbligo per l'ente impositore (camera di commercio) di provvedere alla tempestiva iscrizione a ruolo dei contribuiti, sovrattasse, interessi eccetera;

risulta all'interrogante che alcuni enti camerali operanti in regioni meridionali, tra cui quello di Caltanissetta avrebbero disatteso a tali prescrizioni;

la conoscenza di ciò è che molti contribuenti si sono visti notificare cartelle esattoriali richiedenti tributi relativi agli anni 1989-1990, con conseguenti interessi che si aggirano intorno al quattrocento per cento;

a partire dal 1° gennaio 1996 gli interessi di mora sono stati ridotti dal cinque al due per cento mensili —;

quali iniziative si intendano adottare al fine di riscuotere il tributo, ma senza interessi da usura;

far sì che il contributo sia richiesto ed iscritto a ruolo con tempestività, così come prescrive la legge e come ribadiscono le precitate circolari ministeriali, per giungere anche nelle province meridionali ed a Caltanissetta, finalmente, ad uno stato di normalizzazione. (4-09739)

RISPOSTA. — *Con la suindicata interrogazione l'On.le LENTO ha rappresentato, nel quadro della situazione disciplinata dalla vigente normativa sul pagamento del diritto annuale da parte dei soggetti iscritti al registro delle imprese, il caso particolare determinatosi nella provincia di Caltanissetta, dove per inerzia della locale Camera di commercio gli operatori economici che hanno evaso l'obbligo contributivo si sono visti notificare cartelle esattoriali richiedenti tributi relativi agli anni 1989-1990 gravati da interessi che si aggirano intorno al quattrocento per cento.*

L'On.le interrogante ha poi richiesto quali iniziative si intendano adottare al fine di far sì che il contributo sia richiesto ed iscritto a ruolo con tempestività per giungere ad una normalizzazione anche nelle province meridionali ed in particolare in quella di Caltanissetta.

Al riguardo si fa presente quanto appresso.

1. Le direttive ministeriali con le quali è stato disposto che la procedura per l'emissione dei ruoli esattoriali per la riscossione coatta del diritto annuale abbia luogo fin dall'inizio dell'anno successivo a quello di riferimento del diritto stesso sono state emanate nella fase della prima applicazione della relativa disciplina (circolare n. 2894/C del 14/6/1982) e di recente ribadite (circolare n. 3394/C del 6/5/1997). Tali direttive sono state trasmesse a tutte le Camere di commercio, nonché alle Regioni a statuto speciale competenti ad esercitare il controllo sugli atti degli enti camerali dei rispettivi territori;

2. in conseguenza di quanto indicato al punto 1) il Ministero dell'industria non ha potuto né può svolgere alcun intervento presso la Camera di commercio di Caltanissetta, non potendo interferire in materia di competenza della Regione Sicilia;

3. *il ritardo con cui vengono notificate le cartelle esattoriali agli operatori economici inadempienti non è generalizzato per tutte le Camere meridionali. In generale si deve osservare che su tale ritardo influisce anche, in qualche misura, la notevole complicazione del procedimento previsto dalla vigente normativa per rendere operativi i ruoli esattoriali;*

4. *in considerazione di quanto esposto al punto 3) e di altre disfunzioni e inefficienze manifestatesi nel meccanismo della riscossione coattiva, il Ministero dell'industria, con lettera del 17 giugno 1997, ha interessato al problema il Ministero delle finanze chiedendo che in sede di revisione della normativa sull'attuale sistema di riscossione dei tributi erariali si tenga conto delle problematiche che attengono alla specificità del sistema delle Camere di commercio rispetto alle altre amministrazioni dello Stato;*

5. *infine, in relazione alla misura della sovrattassa per ritardato versamento del diritto annuale, valutata eccessiva dall'On.le Interrogante, si riterrebbe non inopportuna l'introduzione di un'apposita norma che attribuisca al Ministro dell'industria il compito di fissare e aggiornare con proprio decreto, eventualmente di concerto con quello del tesoro, la misura della sovrattassa sulla base della media dei tassi bancari attivi o di altro parametro che comunque tenga conto dell'indice di inflazione.*

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

LO PRESTI e FRAGALÀ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e dei beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che:

la chiesa di San Giuseppe dei Teatini a Palermo, costruita nel 1600 dai Padri dello stesso ordine su concessione della Confraternita dei Falegnami in onore del loro patrono, è una delle espressioni più riuscite del barocco siciliano;

l'edificio sacro è sede di rettore e non parrocchia e quindi, come tale, non ha un

territorio, né fedeli da seguire, ma solo il compito di officiare;

tale sfarzoso tempio cristiano, la cui sacrestia è arredata con armadi settecenteschi ed un dipinto raffigurante San Gregorio Magno attribuito alla scuola pittorica del Novelli e nella cui cripta, ora Santuario, stanno le spoglie della Madonna chiamata della Provvidenza per i numerosi miracoli effettuati, essendo demaniale è di proprietà del ministero dell'interno, cui è necessario riferirsi per tutto ciò che riguarda la sua amministrazione e manutenzione;

tale appartenenza comporta risvolti addirittura grotteschi anche nei casi degli interventi più semplici, quali l'adeguamento dell'impianto elettrico, ormai fuori norma rispetto ai parametri della legge n. 46 del 1990 in quanto, in questo caso specifico, alla fine di una lunga lista di domande (al Fondo edifici di culto che si trova in prefettura, al ministero dell'interno ed alla sovrintendenza regionale alle belle arti) il vecchio impianto si trova, pericolosamente, ancora *in loco*;

la chiesa, inoltre, porta ancora i segni dei danni della guerra del 1943, due cappelle sono danneggiate e la succitata cripta è inagibile ai fedeli a causa di infiltrazioni di acqua e liquami;

a tale proposito, risulterebbe che siano stati spesi settanta milioni di lire per approntare un cantiere, effettuare una ricognizione dei marmi staccati con relativa conta, sistemare dei divisori di compensato per coprire lo sfacelo alla vista dei turisti e lasciare il tutto come si trova tuttora con i marmi per terra;

risulterebbero spesi, inoltre, settecento milioni di lire per un rifacimento esterno del tetto della chiesa a seguito dei notevoli danni provocati dalle infiltrazioni di acqua, ma tale lavoro non è stato eseguito a perfetta regola d'arte in quanto permane ancora qualche infiltrazione e non sono stati eseguiti i ritocchi all'interno del tetto medesimo —;

se non ritengano necessario avviare una opportuna indagine conoscitiva per

acclarare i motivi ed i responsabili di tanto degrado ed abbandono;

quali urgenti iniziative intendano assumere ed efficaci provvedimenti adottare al fine di ridare l'antico splendore a questo importante punto di riferimento della religiosità con appropriati e completi lavori di ristrutturazione. (4-12211)

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

La chiesa cui fa riferimento la S.V., unitamente ad alcuni locali già facenti parte del convento e adibiti a rettoria della chiesa, è di proprietà del Fondo edifici di culto ed è affidata in concessione gratuita ai Padri Reatini che ne curano l'officiatura.

Il F.E.C. ha ripetutamente richiesto, per il tramite della Prefettura di Palermo, cui spetta l'amministrazione del patrimonio in sede periferica, alla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Palermo di individuare gli edifici di culto di proprietà nei quali installare, in via prioritaria, sistemi di antifurto e antincendio previo eventuale rifacimento dell'impianto elettrico.

In tale contesto veniva segnalata la chiesa di Giuseppe dei Teatini per la quale era stata peraltro manifestata la disponibilità da parte dell'Assessorato Regionale ai L.L.P.P. a finanziare i relativi lavori.

Venuta meno la disponibilità del predetto Assessorato, la Prefettura di Palermo ha interessato il Provveditorato Regionale alle OO.PP. per l'acquisizione della perizia inerente gli stessi lavori ai fini della successiva approvazione e contestuale finanziamento da parte di questo Ministero.

Circa le osservazioni formulate relativamente al rifacimento esterno del tetto della chiesa realizzato in maniera non adeguata ed alle spese sostenute per approntare il cantiere nelle cappelle e nella cripta, si fa rilevare che tali interventi sono stati effettuati dalla Soprintendenza con finanziamenti dell'Assessorato siciliano ai beni culturali, per cui non si hanno elementi di risposta da fornire in proposito.

In relazione alla generale situazione dell'edificio sacro, si fa presente che questa Amministrazione ha richiesto alla Soprin-

tendenza di Palermo la redazione di specifici elaborati tecnici al fine di conoscere l'entità degli interventi da effettuarsi.

Ciò consentirà, una volta conosciuto l'ammontare della spesa, di programmare la realizzazione degli ulteriori lavori per il ripristino del decoro dell'immobile.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

le strade della città sono intasate dalle « auto blu », che sembrano aumentate rispetto agli anni passati, malgrado gli impegni dei vari Governi a procedere ad una loro netta riduzione;

circolano centinaia di « auto blu » dei vari ministeri, degli enti statali e parastatali, della regione Lazio, del comune edella provincia di Roma, dell'ente ferrovie, dell'ente poste e via di seguito;

se il Governo non ritenga tutto ciò grottesco, considerando che, come risulta all'interrogante, ogni « auto blu » costa alla collettività circa 180 milioni di lire l'anno e quale sia il numero preciso di tali mezzi in dotazione alle amministrazioni centrali;

quali siano i motivi per cui il contribuente italiano debba pagare in tal modo una vera e propria tassa, mentre i cittadini di altri paesi europei sono esentati dal mantenere simili privilegi arcaici, che — ad avviso dell'interrogante — rivelano prepotenza e arroganza del potere;

quando ritenga il Governo di porre fine a questa vergogna ed eliminare le auto blu. (4-09907)

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro.* — Per sapere:

se il Governo intenda emanare un provvedimento di moralizzazione dell'uso

delle auto di servizio, il cui costo è rilevante;

se intenda evitare che dette auto vengano messe a disposizione di burocrati e di segretari particolari di ministri e sottosegretari;

se voglia disporre — anche per evitare il ripetersi di episodi che hanno posto in evidenza come le « auto blu » con scorta vengano utilizzate per fini personali — che la utilizzazione delle « auto blu » debba avere termine non appena conclusa la giornata lavorativa e che, quindi, non possa riguardare fini personali; anche per le regioni, province e grandi comuni occorre una simile, rigorosa disciplina, non essendo più accettabile l'uso sconsiderato delle auto di servizio, a carico dei tartassati contribuenti. (4-10306)

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

se intenda disporre una severa restrizione nella utilizzazione delle auto di servizio; attualmente migliaia di auto della pubblica amministrazione scorrazzano nelle grandi città: burocrati di tutte le risme, ufficiali dell'esercito, segretari particolari, capi di gabinetto, capi-segreteria di Ministri, di sottosegretari, di presidenti di regioni, di assessori regionali, provinciali, comunali hanno a disposizione auto di grossa cilindrata con autista e benzina, con un costo complessivo rilevante per le casse dello Stato. Anche in questo caso, trattasi di una spesa superflua, assurda ed immorale, di una prepotenza nei confronti dei cittadini che pagano le tasse, costretti a subire queste vere angherie. In nessun Paese del mondo esiste l'utilizzazione per fini personali, cioè la concessione di auto con autista a carico della collettività; è una vergogna assistere a questo spreco di pubblico denaro, ed a queste manifestazioni di prepotenza, con la concessione di auto di servizio a tutti;

per quali motivi la pubblica amministrazione debba garantire questo servizio a determinate persone, ed il singolo non

possa recarsi in ufficio con la propria auto, come avviene in tutto il mondo; la macchina di servizio dovrebbe essere utilizzata soltanto per spostamenti da un ufficio all'altro, mai affidata ad un singolo per l'intera giornata; trattasi di una spesa di certo rilievo, considerando anche che per ogni auto vi sono almeno due addetti, che si alternano; oltretutto capita che queste auto vengano utilizzate anche per scopi personali da chi le detiene ed episodi vergognosi spesso sono venuti alla ribalta della cronaca;

se il Governo non intenda emanare un provvedimento per eliminare questa situazione di inaudito spreco di pubblico denaro. (4-11193)

RISPOSTA. — *Si risponde alle interrogazioni indicate in oggetto, con la quale vengono sollecitati provvedimenti intesi ad eliminare lo spreco di pubblico denaro derivante dall'uso improprio delle auto di servizio.*

Al riguardo, si fa presente che, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, tra l'altro, disciplina il contenimento della spesa pubblica in materia di automezzi, il Provveditorato Generale dello Stato, nel corrente esercizio finanziario, non procederà ad alcun acquisto di autovetture.

Si precisa, inoltre, che è stato portato a termine un primo censimento (previsto dall'articolo 2, comma 117 della stessa legge), secondo le modalità stabilite con il decreto interministeriale del 29 gennaio 1997.

Attualmente, sono in corso di svolgimento i lavori della Commissione, nominata con decreto ministeriale del 20 maggio 1997, avente il compito di effettuare una prima analisi tecnico-economica, prevista dalla richiamata normativa, mentre si è in attesa di acquisire i dati integrativi delle comunicazioni pervenute al Provveditorato Generale dello Stato, in sede di censimento, che le Amministrazioni e gli Enti forniranno a seguito della circolare del 1° luglio 1997 del Ministero del Tesoro (G.U. n. 154 del 4 luglio 1997).

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Laura Pennacchi.

MARINACCI, VOLONTÈ, PANETTA e GRILLO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

in sede di discussione in Parlamento del progetto di legge relativo all'istituzione dell'autorità per la garanzia nelle comunicazioni e recante norme sul sistema radiotelevisivo, è stata riconosciuta la funzione sociale delle associazioni di volontariato, stabilendosi che a queste vengano riconosciute le necessarie frequenze radio indispensabili per lo svolgimento dei loro compiti;

l'ordine del giorno del 21 maggio 1997, approvato al Senato impegna il Governo a riconoscere alle organizzazioni di volontariato di protezione civile la concessione gratuita delle frequenze radio utilizzate per i compiti di istituto, in considerazione che queste agiscono senza fini di lucro e soprattutto perché svolgono attività altamente umanitarie —:

se non ritenga quanto mai opportuno, in previsione della definitiva approvazione di norme a favore delle associazioni di volontariato in materia di radiofrequenze, di sospendere le richieste di pagamento, da parte dell'amministrazione, delle concessioni radio che, tra l'altro, risultano più che raddoppiate rispetto agli anni precedenti, pervenendo così ad un illogico aumento dei costi di tale strutture basate sul volontariato e sullo spirito di sacrificio dei cittadini che suppliscono, è bene ricordarlo, alle insufficienze dello Stato.

(4-11219)

RISPOSTA. — *Al riguardo occorre premettere che le misure dei canoni di concessione per l'esercizio di collegamenti in ponte radio, erano rimaste immutate dal 1981 per cui sia la ragioneria centrale presso questo Ministero sia la Corte dei conti hanno sollecitato l'aggiornamento delle stesse attraverso la rivalutazione degli importi vigenti.*

Inoltre occorre dare attuazione al disposto dell'articolo 10, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 che ha dettato

disposizioni in materia di adeguamento dei canoni di concessione dei beni pubblici.

Pertanto, con il decreto 18 dicembre 1996, è stata fissata la nuova misura dei canoni e delle quote supplementari delle concessioni in ponte radio, che ha tenuto conto dei coefficienti ISTAT relativi ai prezzi al consumo.

Successivamente, con decreto ministeriale 8 aprile 1997 è stata operata una drastica riduzione dei citati canoni in favore delle organizzazioni di utilità sociale che esercitano i servizi di emergenza e soccorso sanitario senza fini di lucro e sulla base soprattutto del volontariato.

La materia, invero, ha bisogno di una completa rielaborazione che verrà effettuata dopo un'ulteriore riflessione soprattutto in ragione dell'evoluzione e dell'ampliamento della tipologia dei collegamenti da disciplinare: in tale occasione non si mancherà di riservare un'attenta valutazione anche alle istanze prospettate dai soggetti cui si riferisce la S.V. on.le.

Si significa, infine, che nella seduta del 16 luglio 1997 della Camera dei Deputati, l'ordine del giorno n. 9/3755/29 — inizialmente accolto come raccomandazione — è stato respinto.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

MASIERO, LABATE, GIOVANNI BIANCHI e GASTALDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 31 luglio 1987, alcune aziende italiane ricorsero alla magistratura ordinaria per la tutela dei loro legittimi interessi nei confronti del governo federale della Repubblica di Nigeria, che aveva indebitamente bloccato il trasferimento dei versamenti effettuati in valuta locale da importatori nigeriani a favore delle aziende italiane a copertura di altrettante fatture per l'esportazione di macchinari e merci in Nigeria e non assicurate dalla Sace per incapienza dei fondi, ed aveva preso impegno, con l'emissione di altret-

tante cambiali, di provvedere direttamente al relativo trasferimento di valuta in sei anni, senza poi onorare i pagamenti sin dalle prime scadenze;

tale azione portò al sequestro cautelativo presso il porto di La Spezia della motonave *River Kerawa*, battente bandiera nigeriana;

il governo di Nigeria, come mera e pura ritorsione, bloccò, *manu militari*, due navi italiane nel porto di Lagos;

di fronte a tale atto di ostilità commesso dalla Nigeria in totale spregio delle consuetudini internazionali, il Governo italiano dell'epoca non trovò altra soluzione che quella di accontentare le pretese del governo nigeriano facendo revocare i sequestri gravanti sulla motonave *River Kerawa* mediante l'approvazione, in data 28 agosto 1987, a tempo di *record* da parte del Ministro di grazia e giustizia, su richiesta del Ministero degli affari esteri, del decreto di reciprocità previsto dalla legge n. 1263 del 15 luglio 1926, con effetto retroattivo;

l'iniziativa del Ministero degli affari esteri fu ampiamente stigmatizzata dalla stampa (*Il Sole 24 Ore, Italia Oggi, La Stampa, il Giornale, La Nazione, Il Tirreno, Corriere della Sera*, articoli di fine agosto 1987), che evidenziava quanto meno la leggerezza e l'inopportunità dell'iniziativa che espropriava di ogni tutela giuridica le aziende italiane e che cedeva passivamente al ricatto delle autorità nigeriane;

per evitare anche le legittime resistenze espresse dai presidenti dei tribunali che avevano emesso i sequestri, il Ministero degli affari esteri dava assicurazione che avrebbe svolto con la maggior sollecitudine possibile ogni azione in proprio potere per ottenere il più pronto soddisfacimento di tutti i crediti vantati dalle imprese italiane nei confronti del governo di Nigeria o di suoi enti, ivi compresa la Central Bank of Nigeria;

il Governo italiano reiterava nei mesi successivi, anche attraverso risposte scritte ad interrogazioni di parlamentari, la sua volontà di non lasciare privi di tutela i

cittadini italiani privati, per decreto ministeriale, dei loro legittimi diritti, sanciti dalla Costituzione (emblematica la risposta del sottosegretario per gli affari esteri *pro tempore*, Mario Raffaelli, del 22 giugno 1988, all'interrogazione presentata dagli onorevoli Costa, Alessandro, Crippa, Caprili e Taddei);

la vicenda è stata oggetto di presentazione di un disegno di legge (n. 969, presentato in Senato in data 7 aprile 1988) di iniziativa dei senatori Azzaretti, Angeloni, Meriggi, esaminato dalla Commissione finanze e tesoro il 15 giugno 1988, il cui *iter* non è ulteriormente proseguito a causa dell'opposizione del Ministero del commercio con l'estero, che voleva evitare « un precedente »;

il senatore Azzaretti, in occasione della votazione al Senato sulla legge per la regolarizzazione degli extracomunitari, è intervenuto affermando che non avrebbe votato la legge per porre l'attenzione del Governo e del Senato sulla vicenda, che rimaneva priva del dovuto intervento senatorio, provocando, oltre tutto, la perdita del posto di lavoro per numerose maestranze;

nel frattempo si erano presentate molteplici occasioni al Governo per chiudere positivamente la questione, senza danni e pregiudizi per le parti interessate, attraverso le numerose iniziative nei confronti del governo di Nigeria, quali la sistemazione del debito nigeriano (accordo del 27 febbraio 1989), il riassorbimento delle scorie nocive depositate in Nigeria, da navi italiane (decreto del Ministro per la protezione civile e dei Ministeri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 giugno e 8 luglio 1989), interventi della direzione generale della cooperazione (9 settembre 1989) ed infine la disponibilità alla compensazione dei crediti dei cittadini italiani con acquisto di greggio offerta dall'allora presidente dell'Eni al Sottosegretario per gli affari esteri *pro tempore*, senatore Susanna Agnelli, in data 11 gennaio 1990;

le aziende italiane, prive degli incassi dei loro crediti verso la Nigeria che si

erano trasformati in veri e propri debiti verso gli istituti bancari italiani in virtù del principio al tempo vigente della « anticipazione obbligatoria », gravata da oneri e da interessi inaccettabili, stanche di attendere che si concretizzassero le continue promesse di intervento da parte del Ministero degli affari esteri, presentarono ricorso avverso il decreto di reciprocità avanti al Tar Lazio, che ha rimessi gli atti alla Corte costituzionale, che, con sentenza del 15 luglio 1994, ha reso possibile il conseguente annullamento del decreto stesso;

nuove autorizzazioni a procedere nei confronti a sequestri di beni nigeriani in Italia non sortirono alcun effetto, non essendo più reperibile alcun bene o credito del governo nigeriano;

in data 5 luglio 1995 il Senato della Repubblica annunciava all'Assemblea il ricevimento della petizione presentata dai superstiti di questa triste vicenda, che ha trascinato nella disperazione numerose imprese e che ha causato il venir meno di oltre duecento posti di lavoro;

la predetta petizione, registrata con il n. 159, veniva assegnata alla X Commissione industria del Senato, che, nella sua 264° seduta dell'11 gennaio 1996, la discuteva, accogliendola;

in data 22 gennaio 1996, la Presidenza del Senato ha invitato la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministro di grazia e giustizia ed il Ministro degli affari esteri, ... « a provvedere in conformità agli interessi dei cittadini interessati »;

l'invito a provvedere è basato su fondate ragioni, in quanto trae origine dagli incontestabili danni che sono stati causati dalle iniziative prese nel lontano 1987 dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero di grazia e giustizia avverso misure cautelative poste in essere in danno di Stato estero da creditori italiani, già sopra precisate e considerate;

il riconoscimento dei danni causati dall'amministrazione dello Stato darebbe nuova vita ai posti di lavoro che sono stati

posti a repentaglio proprio dalle citate iniziative anticostituzionali;

la salvaguardia di « superiori interessi » a suo tempo invocata dai Ministeri degli affari esteri e di grazia e giustizia per le iniziative in seguito riconosciute anticostituzionali doveva essere garantita attraverso uno strumento di intervento idoneo ad evitare, senza sacrificio del diritto dei singoli alla tutela giurisdizionale, l'applicazione di misure coercitive su beni appartenenti ad uno Stato estero, quando reputasse tali misure, benché limitate a beni « privati », suscettibili di provocare reazioni pregiudizievoli all'interesse nazionale. In vista di tali eventualità doveva infatti essere predisposta l'offerta del pagamento del terzo, ai sensi dell'articolo 1180 del codice civile;

non esistono ragioni atte a giustificare ulteriori ritardi, pregiudizievoli per le aziende coinvolte;

il Ministero degli affari esteri ha reiteratamente assicurato il suo impegno a procedere al riconoscimento economico delle ragioni dei danneggiati non contestate nella loro fondatezza giuridica, prefigurando, con la mancata concretizzazione del suo impegno, una forma di ingiustificata inadempienza;

la Presidenza del Consiglio dei ministri ha parimenti reiterato anche nella corrente legislatura l'interessamento del Governo a procedere in conformità alla delibera della X Commissione industria del Senato per quanto in oggetto —:

quali provvedimenti urgenti intendano assumere per porre fine alla ormai annosa vicenda che ha già causato rilevanti danni economici ed occupazionali in zone già duramente colpite dalla crisi economica, problema questo che lo stesso Governo ha dichiarato essere prioritario. (4-09081)

RISPOSTA. — *Il problema dei crediti non assicurati vantati da imprese italiane nei confronti della Banca Centrale nigeriana*

continua ad essere seguito con attenzione da questo Ministero degli Esteri.

Fin dall'inizio della vicenda, comunque, non è stata tralasciata alcuna possibilità di intervento tra le parti. In particolare, la questione fu proposta una volta di più all'attenzione delle Autorità nigeriane nel corso di una missione effettuata nel 1990 a Lagos da rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri e del Ministero del Tesoro, in seguito ai falliti tentativi esperiti in precedenza: l'iniziativa restò infruttuosa a causa della rigida posizione, nigeriana.

Si è inoltre cercato di favorire una soluzione extragiudiziale della vicenda. Fra l'altro, nel febbraio 1993, l'Ufficio X della Direzione Generale degli Affari Economici promosse un incontro tra i rappresentanti del « Comitato Creditori Nigeria » ed il Ministro Consigliere dell'Ambasciata di Nigeria, Falola, accompagnati dai rispettivi avvocati: l'incontro fece registrare ancora una volta l'inconciliabilità delle rispettive posizioni.

Gli ulteriori passi effettuati dalla nostra Rappresentanza a Lagos non hanno portato ad alcun concreto progresso verso la soluzione amichevole della vicenda.

Il rinnovo di articolate azioni diplomatiche in questo momento appare inopportuno nella delicata situazione determinatasi per il sopraggiunto contenzioso tra l'ENEL ed il Governo nigeriano in merito al noto contratto per l'acquisto di gas nigeriano da parte del nostro « Ente per l'Energia Elettrica », soprattutto mentre, nei confronti della Nigeria, persiste l'impegno delle Nazioni occidentali — ivi compresa l'Italia — ad evitare approfondimenti delle relazioni con quello Stato in presenza di una sua insoddisfacente politica in tema di diritti civili.

Sul piano interno, dopo l'accoglimento, nel gennaio 1996, di una petizione dei creditori da parte della Commissione Industria del Senato, questo Ministero degli Affari Esteri ed il Ministero di Grazia e Giustizia furono incaricati di accertare l'esperibilità di un'iniziativa legislativa in ordine ai danni lamentati dalle società italiane: gli Uffici Legislativi dei due Ministeri ritennero però la proposta non esperibile nel caso concreto.

Il Ministero degli Esteri, d'intesa con altri dicasteri, resta da parte sua disponibile ad intraprendere ogni passo possibile per la soluzione della vicenda.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Rino Serri.

MASSA. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale 18 dicembre 1996 sono stati rivalutati i canoni concessori dei ponti-radio;

tale aumento del canone 1997 ha posto taluni enti di ridotte dimensioni senza fini di lucro, quale ad esempio l'ente gestore del parco naturale Orseria-Rocciavré e della riserva naturale speciale dell'Orrido e del Leccio di Chianocco, in seria difficoltà, al punto da dover recedere dalle relative concessioni —:

se non ritenga di dover provvedere, com'è già avvenuto in materia di soccorso sanitario urgente per le ambulanze, ad una deroga nell'applicazione dell'adeguamento del canone anche per la categoria degli enti senza fini di lucro. (4-10814)

RISPOSTA. — Al riguardo occorre premettere che le misure dei canoni di concessione per l'esercizio di collegamenti in ponte radio, erano rimaste immutate dal 1981 per cui sia la ragioneria centrale presso questo Ministero sia la Corte dei conti hanno sollecitato l'aggiornamento delle stesse attraverso la rivalutazione degli importi vigenti.

Inoltre occorre dare attuazione al disposto dell'articolo 10, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 che ha dettato disposizioni in materia di adeguamento dei canoni di concessione dei beni pubblici.

Pertanto, con il decreto 18 dicembre 1996, è stata fissata la nuova misura dei canoni e delle quote supplementari delle concessioni in ponte radio, che ha tenuto conto dei coefficienti ISTAT relativi ai prezzi al consumo.

La materia, invero, ha bisogno di una completa rielaborazione che verrà effettuata

sulla base di un'ulteriore adeguata riflessione soprattutto in ragione dell'evoluzione e dell'ampliamento della tipologia dei collegamenti da disciplinare: in tale occasione non si mancherà di riservare un'attenta valutazione anche alle istanze prospettate dai soggetti cui si riferisce la S.V. on.le.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

MENIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, commercio ed artigianato e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

oltre un anno fa è stato convertito nella legge n. 349 dell'8 agosto 1995 il decreto-legge n. 250 del 26 giugno 1995, che prorogava, per un triennio, la disposizione dell'articolo 7 del decreto-legge n. 417 del 30 dicembre 1991, convertito in legge n. 66 del 6 febbraio 1992, che prevedeva l'estensione del gasolio agevolato per la provincia di Trieste e di altri venticinque comuni della provincia di Udine, analogamente a quanto è già in vigore a Gorizia da alcuni decenni;

il decreto attuativo, che renderebbe finalmente operante una legge vecchia già di cinque anni, pare essere inspiegabilmente fermo presso la terza sezione del Consiglio di Stato: eppure tale decreto è assolutamente analogo nei contenuti al sistema già operante a Gorizia e si riferisce ai comuni già individuati quali beneficiari della benzina agevolata —:

quali siano i motivi che ostano alla sollecita emissione del decreto attuativo in oggetto e come intendano i Ministri interrogati risolvere in termini ragionevoli la questione. (4-04472)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Con riferimento all'interrogazione in oggetto si fa presente che con Decreto Ministeriale n. 252 del 23 aprile 1997 è stato adottato il « Regolamento recante norme riguardanti l'estensione alla provincia di

Trieste e a taluni comuni della provincia di Udine del regime agevolato per il prodotto gasolio ».

Tale decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 1997.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

MICHELANGELI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il circolo di Rifondazione comunista di Santa Marinella in data 3 febbraio 1997 richiedeva all'amministrazione comunale l'uso del « Parco Maiorca » per lo svolgimento della tradizionale Festa di liberazione;

il sindaco di centrodestra dottor Achille Ricci in data 13 marzo 1997 dopo ulteriore sollecitazione della federazione provinciale di Rifondazione comunista opponeva un diniego a tale richiesta con una motivazione pretestuosa e discriminante nei confronti di Rifondazione comunista e più complessivamente delle forze politiche;

pretestuosa in quanto afferma un'ipotetica volontà dell'amministrazione comunale di affidare ai vari rioni la gestione, custodia e pulizia dei parchi pubblici al fine di permettere una sana e libera fruizione da parte di tutti i cittadini soprattutto nei periodi di maggiore afflusso e presenze di turisti, senza specificare se questo è un fatto già avvenuto con tanto di delibera consiliare, modalità e termini e senza indicare altresì al circolo di Rifondazione comunista eventuali alternative;

discriminante perché oltre ad opporre di fatto un divieto ad un partito democratico il cui ruolo, come gli altri partiti, è sancito dalla Costituzione insinua il dubbio che una Festa di liberazione possa contenere in se aspetti antidemocratici che impediscono ai cittadini e ai turisti tutti « una sana e libera fruizione » quanto è noto a tutti l'esatto contrario —:

quali misure intenda prendere il Ministro per garantire e ripristinare il ri-

spetto delle libertà democratiche così palesemente violate e quali iniziative ed interventi mettere in atto per prevenire altri simili episodi di intolleranza e discriminazione. (4-10571)

RISPOSTA. — *Dagli elementi acquisiti risulta che l'amministrazione comunale di Santa Marinella non ha accolto le reiterate richieste, provenienti dalla sezione locale e dalla federazione provinciale di Rifondazione Comunista, di utilizzare il « Parco Maiorca » per la tradizionale « Festa della Liberazione » in quanto i festeggiamenti si sarebbero svolti nel periodo di divieto fissato dal consiglio comunale. Con delibera consiliare n. 98, del 12.11.1993, il comune di Santa Marinella ha, infatti, modificato il regolamento per l'occupazione di suolo pubblico, prescrivendo il divieto di concessione di « spazi ed aree pubbliche per tenervi manifestazioni indette da partiti politici o loro fiancheggiatori nel periodo compreso dall'1.7 al 31.8. di ogni anno ».*

D'altro canto, il circolo di P.R.C. di S. Marinella, che aveva promosso l'impugnazione di tale provvedimento, avrebbe rinunciato ad utilizzare la sospensiva concessa dal TAR del Lazio.

Quanto alla motivazione di merito del diniego, risulta, in effetti, che, in attuazione del programma di governo, il consiglio comunale ha stabilito di affidare la gestione e l'uso dei parchi pubblici ai rioni cittadini, per consentire, nel rispetto dei principi dettati dall'amministrazione comunale, la migliore fruizione degli spazi ai residenti ed ai turisti.

Si soggiunge che le suddette prescrizioni sono state fatte valere anche nei confronti di analoga richiesta del circolo CCD di S. Marinella per l'organizzazione della « Festa della Vela ».

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il decreto del Ministro della pubblica istruzione del 15 ottobre 1996 ha previsto

il passaggio della dottoressa Anna Accardo dall'incarico di sovrintendente scolastico regionale di Roma a quello di consigliere ministeriale aggiunto per i problemi inerenti alla valutazione comparata dei sistemi scolastici;

la dirigenza di una sovrintendenza scolastica regionale richiede grande professionalità ed alta capacità manageriale;

la funzione del sovrintendente scolastico ha grande rilevanza per dar corso ai processi innovativi che sembra stiano per coinvolgere l'intero sistema scolastico del nostro Paese;

la dottoressa Anna Accardo, così come reso noto nello stesso comunicato stampa emanato dal ministero della pubblica istruzione, ha evidenziato « anni di grande ed apprezzato impegno nella sede romana che sotto la sua guida ha avuto un forte rilancio »;

la dottoressa Accardo, oltre ad avere un *curriculum vitae* rispecchiante la grande professionalità, è tutt'oggi componente di significative commissioni nazionali;

la stessa dottoressa Accardo, oltre ad aver scritto diversi testi estremamente significativi per il mondo dell'istruzione e della ricerca, ha curato la pubblicazione degli atti di convegni internazionali sempre inerenti a temi scolastici;

la dottoressa Accardo ha altresì dimostrato grande senso dello Stato, trasparenza e capacità gestionale; la sovrintendente scolastica ha, nell'esercizio di tale funzione, realizzato numerosissime attività culturali, di formazione ed aggiornamento che hanno sempre avuto significativi riconoscimenti;

il decreto di passaggio della dottoressa Accardo a consigliere ministeriale aggiunto, peraltro inserito in un discutibilissimo provvedimento di movimento di dirigenti, appare estremamente penalizzante per la stessa valida professionista;

la dottoressa Accardo, dopo aver giustamente inteso il provvedimento adottato

gravemente lesivo delle sue stesse posizioni giuridiche e morali, ha chiesto il rinvio dell'esecuzione del trasferimento di almeno 20 giorni, onde poter concludere alcuni procedimenti in corso ed il cui abbandono comporterebbe indubbe responsabilità;

la richiesta di proroga avanzata dalla dottoressa Accardo non è stata accolta dal Ministro —:

quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di procedere ad una rettifica della nomina sia per dare giustizia alla dottoressa Accardo, sia per assicurare alla sovrintendenza scolastica regionale del Lazio il proseguimento della gestione e delle attività che hanno reso la citata sovrintendenza tra quelle maggiormente qualificate, nel nostro Paese, a garantire un adeguato sistema formativo nel campo educativo. (4-04621)

RISPOSTA. — *In ordine alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto si ritiene di dover far presente che le osservazioni espresse dalla S.V. Onorevole circa il nuovo incarico conferito alla Dott.ssa Accardo, — nominata nei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica dirigente superiore dal 30.6.1981, e che ha rivestito l'incarico di provveditore agli Studi di Ascoli Piceno e di Viterbo e quello di Sovrintendente Scolastico Regionale per il Lazio — non appaiono giustificate né appare penalizzante la nuova posizione raggiunta dall'interessata.*

Com'è noto, infatti, il vigente ordinamento (tabella IX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 748/72) prevede per la qualifica di dirigente superiore le funzioni, tutte di pari grado, di capo servizio, consigliere ministeriale aggiunto, ispettore generale, sovrintendente scolastico regionale, provveditore agli studi.

Per il conferimento di ciascun incarico di funzioni dirigenziali e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali l'articolo 19 del decreto-legislativo 29/93 stabilisce che si deve tener conto delle attitudini e delle capacità professionali del singolo di-

rigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi.

Ultimamente, essendo emersa la necessità, in un momento di particolare e generale fermento innovativo dell'ordinamento scolastico italiano, di procedere ad un approfondimento delle problematiche della legislazione scolastica comparata, soprattutto europea, si è ritenuto di individuare nella dott.ssa Accardo, per la grande professionalità posseduta, per l'esperienza maturata in campo internazionale, per l'ampia cultura, il dirigente idoneo a rivestire l'incarico di consigliere ministeriale aggiunto per i problemi inerenti la valutazione comparata dei sistemi scolastici.

Il nuovo incarico chiama la dott.ssa Accardo ad un compito tra quelli previsti per la sua qualifica, senz'altro diverso dal precedente, di natura prettamente operativa e gestionale, che le consente di operare in seno all'Amministrazione centrale alle dirette dipendenze del Ministro in modo da poter venir incontro, con apporto di consulenza qualificata, alle esigenze prospettatesi all'Amministrazione.

Per quanto poi concerne la richiesta di proroga di 20 giorni per l'assunzione del nuovo incarico, avanzata dalla dott.ssa Accardo, si fa rilevare che nonostante ogni migliore determinazione tale istanza non ha potuto trovare accoglimento in quanto il movimento dell'interessata è connesso a quello di altri dirigenti e una eventuale proroga avrebbe bloccato il generale movimento con grave danno per la funzionalità degli uffici coinvolti.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

NAPPI e ALTEA. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

nel gennaio del 1997 Antonino Rizzo Nervo, direttore del Tgr, testata giornalistica regionale della Rai, ha deciso di affidare la conduzione dei Tgr regionali a volti nuovi, mentre chi ha la responsabilità

di redattore capo o di vice viene utilizzato per incarichi di guida e coordinamento redazionale;

in virtù di questa decisione diversi giornalisti della sede di Napoli della Rai non conducono più in video i Tg e, tra questi Ermanno Corsi, Silvio Luise, Massimo Milone, Augusto Muoio;

il solo Corsi ha contestato la decisione di Rizzo Nervo rivolgendosi al pretore del lavoro per chiedere un provvedimento d'urgenza;

l'esame del ricorso è stato prontamente fissato per venerdì 26 febbraio e poi aggiornato a venerdì 7 marzo 1997 davanti al pretore Antonio Ingrassia —:

se rientri nei poteri del direttore di testata, in base a leggi, regolamenti e accordi sindacali, disporre quanto disposto nel caso specifico dal direttore della Tgr;

se consideri la sede della convenzione tra Stato e Rai come la più opportuna per definire un quadro di funzionalità dell'azienda concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo che possa evitare il riprodursi di situazioni del genere;

se i tempi di fissazione delle udienze per i ricorsi davanti alla pretura del lavoro nel distretto di Napoli, siano per tutti i lavoratori così rapidi;

se esistano criteri oggettivi per l'assegnazione dei magistrati all'esame dei singoli ricorsi;

se e quali di questi criteri sia stato adottato nella situazione specifica. (4-08229)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno premettere che non rientra fra i poteri del Governo quello di sindacare l'operato della Rai per la parte riguardante la gestione aziendale.*

Detta materia rientra, infatti, nelle competenze del consiglio di amministrazione della società e ciò esclude qualsiasi possibilità di intervento governativo in quanto tale organo opera, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, nel quadro delle diret-

tive e dei criteri formulati dalla apposita Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare cui si risponde, non si è mancato di interessare la concessionaria Rai la quale ha comunicato che ai giornalisti chiamati a svolgere continuativamente compiti di conduttore di notiziari radiotelevisivi in diretta non viene attribuita una qualifica superiore; tali incarichi, infatti, vengono compensati soltanto con l'elevazione della percentuale dell'indennità di qualificazione professionale (articolo 14 dell'accordo integrativo aziendale).

Da quanto sopra deriva che i compiti di conduttore possono essere revocati senza che ciò comporti dequalificazione e, d'altra parte, la revoca può avvenire anche a seguito di una diversa organizzazione del lavoro che, nell'ambito della propria autonomia, il capo redattore responsabile può attuare; rientra altresì nei poteri del direttore, ha proseguito la concessionaria, disporre di non affidare la conduzione dei notiziari a chi ha compiti di responsabilità nella testata giornalistica, quali quelli di capo redattore e di vice capo redattore.

Ciò premesso in linea generale, per quanto concerne lo specifico caso del sig. Ermanno Corsi si significa che il ricorso nei confronti della Rai, depositato dall'interessato in data 6 febbraio 1997 presso la Pretura circondariale di Napoli, è stato assegnato — attraverso il consueto criterio del sorteggio — al dr. Ingrassia, il quale ha fissato per la trattazione del procedimento l'udienza del 28 febbraio 1997, poi rinviata al 7 marzo ed al 16 marzo 1997; dopo l'emanazione del provvedimento cautelare d'urgenza l'esame del merito della causa è stato rinviato all'udienza del 3 dicembre 1997.

Quanto, infine, ai tempi di trattazione dei procedimenti presso la suddetta Pretura, si comunica che tali tempi dipendono dal carico delle udienze di ciascun giudice, che, nella sua autonomia, tiene conto della natura urgenza del provvedimento da adottare;

in numerosi casi l'intervallo tra il deposito del ricorso introduttivo e l'udienza di trattazione è stato minore di quello relativo alla controversia in esame, mentre in genere viene contenuto nei trenta giorni.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

NARDINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in una comunicazione inviata nei giorni scorsi dall'onorevole Jervolino Russo, presidente della Commissione affari costituzionali della Camera al presidente della giunta regionale Friuli-Venezia Giulia, veniva confermata l'ipotesi di rifinanziamento della legge n. 390 del 1992 attraverso lo stanziamento di 25.640 milioni di lire per l'anno 1997 e di 9.176 milioni di lire per l'anno 1998 destinati all'assistenza dei profughi della ex Jugoslavia;

in data 27 giugno 1997, il Ministro dell'interno, con nota prot. n. 4921/50 della Dgsc - Servizio interventi assistenza sociale - divisione assistenza ai profughi, richiamando le circolari telegrafiche del 16 gennaio e del 5 aprile, che definivano l'impossibilità di formalizzare accordi o convenzioni fino alle variazioni di bilancio, ha comunicato alla prefettura di Udine la indisponibilità del ministero del tesoro ad assegnare al capitolo n. 4240 del bilancio i fondi di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997;

la stessa nota ricordava che in Parlamento è in discussione il disegno di legge di iniziativa governativa Atto Camera n. 1528, recante interventi urgenti in materia sociale ed umanitaria;

il dispositivo della suddetta nota fissa nel 15 settembre 1997 il termine ultimo per la cessazione di qualunque intervento di accoglienza ai profughi della ex Jugoslavia, compresi quelli di etnia Rom;

la nota ministeriale richiama, inoltre, l'attenzione sulla particolare delicatezza

della situazione che si è venuta a determinare, auspicando « ... attenzione alla questione affinché le contingenti difficoltà finanziarie non comportino, nella graduale cessazione degli interventi, riflessi negativi all'azione umanitaria ... » —:

se non ritenga necessario fornire l'esatta interpretazione delle comunicazioni inoltrate, in netto contrasto tra loro, tenendo conto della peculiarità dell'« azione umanitaria » svolta nella regione Friuli-Venezia Giulia, area caratterizzata dalla concentrazione di caserme dismesse, nonché la complessa situazione dei singoli gruppi familiari dovuta sia alla diversa appartenenza etnica, sia alla composizione sociale degli stessi, condizioni che prefigurano notevoli difficoltà di rientro;

se non reputi opportuno affidare alla regione un ruolo di garante della continuazione dell'intervento umanitario, indipendentemente dalle risorse economiche di spettanza ministeriale. (4-11868)

RISPOSTA. — *La chiusura dei Centri di accoglienza per gli sfollati dalla ex Jugoslavia non riguarda soltanto i Centri di Purgessimo e di Cividale del Friuli, ma rappresenta un preciso orientamento governativo, già gradualmente perseguito dal Ministero, che trova ulteriore enunciazione nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 luglio 1997.*

Per la prosecuzione degli interventi umanitari tuttora in corso sono venuti, peraltro, a determinarsi ineludibili problemi di carattere finanziario. È noto infatti che il rifinanziamento dei programmi disposti con decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito con legge 24 settembre 1992, n. 390, in un primo tempo previsto per 15 miliardi di lire nell'articolo 26 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con legge 28 febbraio 1997, n. 30, è stato ritenuto impraticabile sul piano amministrativo-contabile dal Ministero del Tesoro.

L'imminente cessazione di ogni forma di assistenza, prospettata come doverosa ipotesi con Circolare di questo Ministero in data 26 giugno 1997, è motivata essenzialmente dall'esaurimento delle risorse finan-

ziarie, in mancanza delle quali l'Amministrazione non è in condizione di operare legittimamente, ed è in linea con quanto previsto a tale riguardo nella sopra menzionata Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Governo, doverosamente, si è fatto carico di trovare altra via per finanziare la prosecuzione e la graduale conclusione dell'intervento umanitario a suo tempo avviato per fronteggiare la ormai superata emergenza dovuta all'afflusso di sfollati dalla ex Jugoslavia, attraverso il disegno di legge per « interventi urgenti in materia sociale e umanitaria » (A.C. 1528), il cui iter parlamentare non si è tuttavia potuto concludere prima della pausa estiva.

La tempestiva approvazione di detto disegno di legge, oltre che consentire l'indispensabile provvista di fondi per la prosecuzione degli interventi umanitari in favore degli sfollati dalla ex Jugoslavia, comporterebbe altresì interventi mirati alla sollecita chiusura di tutti i Centri governativi, favorendo forme alternative di accoglienza, nelle quali agli Enti locali, anche mediante trasferimenti di fondi da parte del Ministero dell'interno, verrebbe assegnato un ruolo più attivo, e qualitativamente mirato a favorire la temporanea integrazione degli sfollati nel contesto sociale.

Altra rilevante caratteristica della norma di rifinanziamento dei programmi in parola è data dalla prospettiva di una graduale conclusione dell'emergenza attraverso la realizzazione di appositi programmi di rimpatrio volontario, anche in forme assistite, in collaborazione con organismi tecnicamente sperimentati nel settore, quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (A.C.N.U.R.) e l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (O.I.M.).

Taluni impedimenti, purtroppo, si sono frapposti, poco prima della pausa estiva dei lavori parlamentari, alla auspicata, sollecita approvazione del più volte menzionato disegno di legge A.C. 1528. In particolare, sono sorte difficoltà a proposito dell'articolo 2 del disegno di legge, ove si dispone un diverso, ugualmente necessario, modesto rifinanziamento del programma governativo per l'as-

sistenza sanitaria in favore di bambini provenienti dal Ruanda.

Il Ministero dell'Interno si sta comunque adoperando affinché l'iter legislativo del provvedimento in discorso abbia positiva conclusione con la ripresa dei lavori parlamentari.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

GIOVANNI PACE. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

il comune di Chieti si trova in stato di dissesto finanziario dichiarato dal commissario straordinario con delibera del 10 giugno 1993, n. 4834/CP;

in dipendenza del predetto stato di dissesto è stata nominata apposita commissione straordinaria di liquidazione con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti (articolo 21, comma 2, decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68;

l'indebitamento pregresso riguarda gli esercizi fino a tutto il 1992;

con decreto ministeriale è stata riconosciuta la validità dei provvedimenti per il riequilibrio del bilancio ed è stata conseguentemente approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per l'esercizio 1993;

la commissione straordinaria di liquidazione ha predisposto ed approvato il piano di rilevazione con atto n. 424 del 10 marzo 1997 e notificato al ministero dell'interno in data 14 marzo 1997;

il piano di rilevazione ha portato le seguenti risultanze:

totale dei debiti ammessi lire 33.749.720.467; totale dei debiti esclusi lire 43.860.204.518; totale cassa della liquidazione lire 12.337.911.888; richiesta mutuo a carico del Ministero dell'interno lire 20.186.859.952;

il comune di Chieti ha presentato al ministero dell'interno direzione centrale per la finanza locale ricorso avverso tale piano di rilevazione in data 11 aprile 1997;

il ricorso si fonda su elementi giuridici oggettivi e di fatto, poiché tra i debiti esclusi sono state ricomprese delle fattispecie che sono invece da ricondurre alla diretta competenza dell'organo di liquidazione;

tra le tipologie di debiti esclusi infatti figurano:

a) fondi a gestione vincolata, sentenze passate in giudicato dopo il 31 dicembre 1992 ma per fatti e/o atti inequivocabilmente sorti antecedentemente a tale data, espropriazioni e debiti fuori bilancio già riconosciuti dall'ente stesso; b) l'orientamento del ministero dell'interno già espresso con nota 4702 del 7 agosto 1995 inviata al presidente della Commissione straordinaria di liquidazione dell'amministrazione provinciale di Napoli, è che « compito dell'organo straordinario di liquidazione è quello di procedere al ripiano il più ampio possibile dell'ente ». E che « il concetto di rilevazione, gestione e liquidazione debba essere inteso nel senso più ampio considerando tutte le fattispecie di fatti o d'atti che abbiano la radice nella gestione precedente l'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato » (Per la città di Chieti 31 dicembre 1992);

tale orientamento è stato ribadito alla commissione straordinaria di liquidazione del comune di Chieti nell'incontro del 29 febbraio 1996 (di cui è stato redatto verbale) presso il ministero dell'interno alla presenza del dottor Antonio Giuncato (direttore generale della finanza locale), dello stesso organo di liquidazione e degli amministratori di Chieti nonché dal sottoscritto;

dal piano di rilevazione, approvato dalla commissione straordinaria di liquidazione, l'importo dei debiti esclusi è di rilevante entità e tale che da essi l'ente stesso possa rischiare di non far fronte, anche disponendo di un considerevole

avanzo d'amministrazione che può ben essere destinato al ripianamento delle esposizioni debitorie;

con l'attivazione della procedura di transazione (prevista dall'articolo 87, comma 3, lettera c) decreto legislativo 77/95, comma 7) e con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione l'intera posizione debitoria del comune di Chieti, potrebbe essere agevolmente definita con tutti i risvolti positivi in termini socio-economici;

se intenda accogliere il ricorso presentato dal comune di Chieti al fine di ammettere i debiti esclusi dal piano di rilevazione, che sono tutti riferibili al periodo pregresso al 31 dicembre 1992;

se sia consapevole che l'esclusione di debiti, così come attivata nel piano di rilevazione citato, esclusione che appare ingiustificata, fuori dalle norme e dalle direttive del Ministero, è di pregiudizio per molti creditori che si vedono quanto meno posposti ad altri quanto a tempi di riscossione; è di pregiudizio per il comune — che, al contrario della commissione di liquidazione, deve riconoscere ai creditori esclusi dal piano di rilevazione interessi e rivalutazione; e non può attivare transazioni — favorisce questi creditori rispetto agli altri, i cui crediti non saranno aumentati di interessi e rivalutazione; danneggia il comune, che potrebbe chiudere subito — secondo legge — il dissesto ma che, con la esclusione di molti creditori dal piano di rilevazione, si troverà ad affrontare una massa di debiti enorme;

se non intenda ricordare alla commissione straordinaria di liquidazione del comune di Chieti quanto dichiarato in ordine al dissesto della provincia di Napoli.
(4-09787)

RISPOSTA. — *Il ricorso proposto dal comune di Chieti risulta, purtroppo, inammissibile, in quanto avverso il provvedimento di diniego di inserimento nel piano di rilevazione è ammesso ricorso soltanto da parte dei creditori esclusi e non anche da parte del comune, come risulta dall'articolo 87, 6° comma, del decreto legislativo 25*

febbraio 1995, n. 77, modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336.

In merito alla richiesta di intervento presso la commissione straordinaria, volto ad indicare la corretta interpretazione delle tipologie di debiti da inserire nel piano di rilevazione, l'Amministrazione dell'Interno non può che limitarsi ad esprimere soltanto un parere, in considerazione dell'autonomia istituzionale ed operativa di cui gode detto organismo.

Tale parere non può, ovviamente, essere difforme dalle linee già ufficialmente espresse e comunicate alla commissione di liquidazione del comune di Chieti, per le quali il risanamento dell'ente locale deve essere il più ampio possibile. In tal senso si ribadisce, ad esempio, che i debiti derivanti da sentenze passate in giudicato dopo la data del 31 dicembre antecedente all'anno dell'ipotesi di bilancio, ma relative a fatti maturati precedentemente a tale data, devono essere inserite nella massa passiva dall'organo di liquidazione.

Si osserva, al riguardo, che avverso i provvedimenti di diniego di inserimento nel piano di rilevazione è ammesso ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla notifica, al Ministero dell'Interno, che dovrà pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento, come disposto dal già citato comma 6 dell'articolo 87 del decreto legislativo 77/1995 e successive modificazioni. La decorrenza del termine per la decisione vale quale rigetto del ricorso. Avverso il rigetto del ricorso è ammessa l'impugnativa nelle competenti sedi giurisdizionali o il ricorso al Capo straordinario dello Stato, nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

Si soggiunge, infine, che, a seguito di delega contenuta nella legge 15 maggio 1997, n. 127, un'apposita commissione nominata dal Ministro sta predisponendo una bozza di decreto legislativo che dovrà semplificare e velocizzare le procedure del dissesto, garantendo altresì la possibilità di inserire nella massa passiva della liquidazione tutte le passività pregresse dell'ente, al fine di assicurare il completo risanamento.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

PANETTA. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il 27 aprile 1997 a Cerveteri (Roma) si sono svolte le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale;

risulta all'interrogante che vi sia un procedimento penale, per oltraggio, a carico di un capogruppo consiliare, fissato per il 2 maggio 1997, quindi in piena campagna elettorale, visto il ballottaggio che si terrà l'11 maggio prossimo;

il 27 aprile 1997 due ragazze sono state fermate e identificate, poiché distribuivano un settimanale all'interno del quale era riportata l'intervista ad uno dei candidati a sindaco;

il sindaco uscente, signor Ramazzotti ha sporto denuncia nei confronti di un candidato del Polo delle libertà che distribuiva volantini elettorali;

le forze dell'ordine hanno effettuato delle perquisizioni negli studi dei geometri Lamberto e Luca Ramazzotti e Massimiliano Fantozzi, quest'ultimo candidato in una lista collegata al Ramazzotti;

se non ritengano di considerare tali fatti come turbativa elettorale o come elementi di disturbo. (4-09830)

RISPOSTA. — *Dagli elementi acquisiti non risulta che sui fatti indicati sia stato avviato un procedimento penale per oltraggio nei confronti di un capogruppo consiliare di Cerveteri.*

Risulta, invece, che, in data 2 aprile 1997, il candidato Ramazzotti Lamberto, sindaco uscente, formalizzava una querela presso la locale stazione Carabinieri nei confronti di Roberti Roberto, candidato a consigliere per la lista civica « CIVILTÀ », per avere distribuito volantini contenenti frasi diffamatorie nei suoi confronti. La denuncia veniva trasmessa alla procura della Repubblica presso il tribunale di Civitavecchia.

In merito alle perquisizioni indicate dalla S.V., effettivamente il 5 maggio 1997 i carabinieri di Cerveteri procedevano alla

acquisizione di documentazione presso gli studi professionali dei geometri Lamberto e Luca Ramazzotti. L'operazione, disposta dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Civitavecchia, nell'ambito di un procedimento penale in fase istruttoria, era diretta a verificare il regolare rilascio di concessioni edilizie in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

PECORARO SCANIO. — Ai Ministri dell'interno e della sanità. — Per sapere — premesso che:

come si apprende da un quotidiano nazionale, un bambino di sei anni di Agropoli (Salerno) rischia di non poter più usufruire (ma risulta all'interrogante che sia già di fatto operativa la sospensione) dell'assegno di indennità necessario alla frequenza di un centro di riabilitazione, a causa del mancato inoltro della denuncia dei redditi relativa al 1995;

secondo la richiesta formulata dal prefetto di Salerno, il piccolo dovrebbe presentare una dichiarazione di responsabilità, con firma autentica dello stesso, dei redditi goduti nel 1995;

i genitori hanno giustamente fatto notare l'impossibilità di esibire la firma di un bimbo di sei anni non ancora compiuti —:

se siano a conoscenza dell'incredibile vicenda e come ritengano sia stata possibile una tale eventualità;

se risponda al vero che la sospensione dell'assegno di indennità è già operativa e, in caso affermativo, quali provvedimenti, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano adottare per ristabilirne l'erogazione. (4-09863)

RISPOSTA. — Il decreto ministeriale 31 ottobre 1992, n. 553, attuativo dell'articolo 3, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, stabilisce che i minorati civili, titolari di pensioni ed assegni erogati dal Ministero dell'interno, presentino alle Prefet-

ture, entro il 30 giugno di ogni anno, una dichiarazione concernente la situazione reddituale riferita all'anno precedente.

D'altro canto, la legge 11 ottobre 1990, n. 289, prevede in favore degli invalidi civili minorenni, nel concorso di certi requisiti personali, sanitari e reddituali, un'indennità mensile condizionata alla frequenza, continua o periodica, di centri terapeutici e riabilitativi, o di scuole e centri formativi; la provvidenza è riconosciuta su domanda del legale rappresentante del minore, corredata da idonea documentazione, limitatamente alla reale durata del trattamento o del corso.

In tale ipotesi, il rappresentante legale del minore è tenuto, sia in sede di prima richiesta dell'indennità di frequenza, che in occasione delle successive, eventuali istanze annuali di rinnovo del beneficio detto, a presentare — tra l'altro — una dichiarazione di responsabilità sui redditi del minore percepiti nell'anno precedente.

Appare così evidente come la verifica dell'osservanza del generale obbligo di comunicazione annuale sulle condizioni reddituali, di cui si è sopra fatto cenno, vada coordinata con l'accertamento dei requisiti economici, oltre che sanitari, che viene effettuato in relazione alla istanza annuale di rinnovo del beneficio dell'indennità mensile di frequenza.

Tale coordinamento è venuto evidentemente a mancare nel caso di specie, essendo stato inviato al minore in questione un modulo di sollecito destinato propriamente, anche per i riferimenti ad una eventuale revoca, ai soli beneficiari di provvidenze erogate in via continuativa, diverse cioè dall'indennità di frequenza.

Per quanto concerne, poi, l'incongruenza dell'invio diretto della lettera della Prefettura di Salerno al minore Alessandro Munzio, nato addirittura nel 1991, la stessa, certamente deprecabile, è all'evidenza frutto di un errore da porsi anche in relazione alla tipologia degli adempimenti di specie, posti in essere per un elevato numero di assistiti, con l'impiego di moduli predisposti; una normale attenzione posta nella lettura della missiva avrebbe comunque dovuto permettere di rilevare il disguido e considerare

l'invito formulato come rivolto in effetti al rappresentante legale del minore.

L'episodio di cui si è detto non avrebbe potuto in ogni caso determinare, per le ragioni accennate, conseguenze negative nei confronti del minore Alessandro Munzio, e in effetti così è stato, essendo stato disposto in favore del medesimo — con decreto del Prefetto di Salerno in data 29 aprile 1997 — il rinnovo dell'indennità mensile di frequenza per il periodo 1° ottobre 1996-30 aprile 1997, a seguito di specifica istanza debitamente documentata.

L'importo complessivo della provvidenza è in corso di pagamento.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

a pochi giorni dal voto sui referendum è grave la situazione della consegna dei certificati elettorali in molte città italiane;

secondo numerose segnalazioni giunte a « Radio Radicale » alcuni milioni di certificati elettorali non sarebbero stati consegnati nonostante il termine per la consegna degli stessi sia scaduto il 28 maggio 1997;

in queste ore risulta che nel comune di Messina sarebbero giacenti molte migliaia di certificati ancora non consegnati;

già in un'interrogazione presentata al Senato della Repubblica è stata denunciata tale circostanza;

ove si dimostrasse una tale giacenza anomala di certificati si potrebbe configurare una sorta di boicottaggio di questa tornata elettorale rispetto ad altre;

è indispensabile avere dati e risposte certe rispetto a queste segnalazioni —:

quali dati risultino su quanto citato in premessa;

ove fosse verificata un'anomala giacenza di certificati al di sopra della media delle altre tornate elettorali, quali inter-

venti intenda adottare perché sia data immediata attuazione a quanto disposto dalla normativa vigente. (4-10861)

RISPOSTA. — *La distribuzione e consegna dei certificati elettorali agli elettori, in occasione dello svolgimento dei referendum popolari del 15 giugno scorso e stato effettuato nel pieno rispetto della normativa e non ha presentato ritardi o irregolarità. Il numero dei certificati elettorali non consegnati non si è discostato in misura apprezzabile dai dati registrati in occasione di precedenti tornate referendarie.*

Alla chiusura delle operazioni di votazione, la percentuale complessiva dei certificati non consegnati è stata, infatti, del 7,3%, con un incremento di appena l'1,1% rispetto alla consultazione referendaria dell'11 giugno 1995, allorché la percentuale fu del 6,2%.

Occorre, tuttavia, considerare che in quest'ultima occasione, come in quella precedente sulla formazione dei dati indicati ha inciso in misura assai rilevante l'altissima percentuale dei certificati elettorali non consegnati (rectius non ritirati) relativi agli elettori residenti all'estero, che è stata del 4,5% nella consultazione del 15 giugno scorso e del 4,25% in quella del 1995.

Si tratta, naturalmente, di percentuali assolute, riferite, cioè all'intero corpo elettorale; ciò significa che, a fronte di una percentuale pari al 2,5% di certificati ritirati nella consultazione del 1995, in quella appena conclusasi la percentuale è stata sostanzialmente nulla.

In pratica l'elettorato residente all'estero, benché raggiunto dalle apposite « cartoline-avviso », ha ritenuto di non partecipare, se non in misura minimale, a entrambe le consultazioni.

Depurata dal dato relativo agli elettori residenti all'estero, la percentuale dei certificati non consegnati nell'ultima consultazione referendaria scende, pertanto, al 2,8%, con un incremento trascurabile dello 0,8% rispetto al 1995, allorché la percentuale riferita agli elettori residenti nel territorio nazionale fu del 2%.

Quanto al comune di Messina, la percentuale complessiva dei certificati non

consegnati è stata dell'11,3% — di cui il 4,7% riferita ai residenti e il 6,6% agli elettori residenti all'estero — inferiore, comunque, alla media riguardante l'intera Sicilia, che è stata del 13,7% (con il 9,4% relativo ai certificati non ritirati dagli elettori residenti all'estero).

Non si può non osservare come, a norma dell'articolo 28 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361 (applicabile alle consultazioni referendarie per effetto del rinvio operato dall'articolo 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352), gli elettori che non avessero ricevuto al proprio domicilio il certificato elettorale potevano sempre ritirarlo presso gli uffici comunali, che, a tal fine, sono rimasti aperti dalle ore 9 alle ore 19 e, nel giorno della votazione, sino alle ore 22. In tali sensi era comunque stata diramata apposita nota informativa, come pure era stata disposta ogni più attenta vigilanza affinché tale adempimento venisse assolto nel pieno rispetto della legge, al fine di assicurare a tutti gli elettori il diritto di voto costituzionalmente garantito.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

PEZZOLI. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

nel 1995 la Allianz Subalpina spa, società di assicurazione controllata dal gruppo tedesco Allianz, revocava il mandato all'agente Villaroel di Messina;

a seguito di ciò, essendo del tutto immotivato e strumentale il provvedimento, il sindacato nazionale agenti dell'Allianz Subalpina promosse iniziative di protesta che ebbero eco sulla stampa nazionale, culminate con una manifestazione davanti all'ambasciata tedesca a Roma;

nel gennaio 1996 venivano revocati, con provvedimenti altrettanto immotivati e strumentali, i mandati agli agenti Nardelli di Bari e Gasparini di Parma;

nel contempo venivano assunte dall'Allianz penalizzanti decisioni relative alla sfera economica ed organizzativa delle agenzie;

il gruppo Allianz, primo in Europa per incassi e patrimonio, controlla in Italia direttamente o indirettamente, oltre alla Subalpina, le compagnie Ras, Lloyd Adriatico, Italica, Lavoro e Sicurtà;

è evidente il profilarsi di una vera e propria colonizzazione del mercato assicurativo italiano da parte tedesca;

a subire in particolare tale situazione sono i lavoratori: già trecento della Allianz Pace hanno perso il posto ed altri duemila di vari gruppi assicurativi corrono questo rischio —:

quali iniziative intenda intraprendere per la tutela dei legittimi diritti degli agenti assicurativi, soprattutto nei confronti delle Direzioni delle rispettive società mandanti, per garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali, nonché per scongiurare il pericolo del determinarsi di pericolose posizioni di monopolio nel settore ad opera di gruppi stranieri. (4-02848)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione indicata in oggetto si precisa che le fattispecie trattate nella medesima, concernenti la revoca di mandati agenziali da parte dell'Allianz Subalpina s.p.a.-Società di assicurazioni e riassicurazioni, evidenziano profili privatistici attinenti, in particolare, la sfera commerciale dei rapporti agenti/com-pagnie.

Ciò premesso, sulla base delle notizie fornite all'ISVAP dall'Allianz Subalpina s.p.a., si forniscono i seguenti elementi di informazione.

Le iniziative assunte nei confronti dell'agente Villaroel di Messina si riferiscono ad una gestione precedente a quella della Allianz Subalpina s.p.a.

La cessazione dalla collaborazione degli agenti Nardelli di Bari e Gasparini di Parma non è avvenuta per revoca ma, per quanto riguarda il primo, per accordo consensuale nel gennaio 1996, e, per quanto riguarda il secondo, per cessazione ad nutum nel maggio dello stesso anno. Tale cessazione comportò l'erogazione di tutte le indennità previste dall'Accordo Nazionale Agenti e fu accettata dallo stesso agente.

Le cessazioni di mandato per motivi diversi (dimissioni, cessazioni ad nutum, revoca per giusta causa, ecc.), nel corso del 1996, sono state circa cinquanta che, su un totale di più di settecento agenti in tutta Italia, costituiscono un normale turn-over di collaboratori esterni.

In merito a quanto affermato nell'interrogazione in oggetto circa le decisioni penalizzanti assunte dall'Allianz Subalpina s.p.a relative alla sfera economica ed organizzativa delle agenzie, la predetta società ha fatto presente che il rapporto con la stessa è regolato dall'Accordo Nazionale Agenti a cui fanno riferimento i mandati singolarmente sottoscritti, ed ha precisato di aver sempre puntualmente applicato tale accordo in ogni sua parte.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

POLI BORTONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quale sia l'opinione, e l'eventuale conseguente decisione, in merito al problema sollevato dal responsabile della Uil presso il comune di Lecce, il quale definisce « illegittima la nomina del dottor Luigi Trevisi, nuovo segretario generale del comune di Lecce », dal momento che Lecce è un comune di classe prima A ed il dottor Trevisi è segretario di seconda classe. (4-10456)

RISPOSTA. — *Il dott. Luigi Trevisi, titolare della segreteria di classe seconda del comune di Monteroni di Lecce, non è stato — né poteva essere — nominato titolare della segreteria di Lecce. Al funzionario è stato semplicemente conferito, previo parere favorevole dell'amministrazione comunale del capoluogo, espresso con delibera di giunta n. 789 del 4 aprile 1997, un incarico di reggenza. A mente dell'articolo 194 della legge 27 giugno 1942, n. 851, un siffatto incarico, a carattere meramente provvisorio, può essere conferito anche a segretari di qualifica inferiore, in attesa che alla segreteria vacante venga assegnato un titolare di*

qualifica corrispondente alla classe di appartenenza della stessa.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

RAFFAELLI, GIORDANO e GIULIETTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Terni, capoluogo di provincia, è tra quelli nei quali si voterà il 27 aprile 1997 per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale;

la circolare telegrafica n. 10/97 del 13 marzo 1997, inviata dalla direzione centrale per i servizi elettorali del ministero dell'interno a prefetti della Repubblica ricorda l'articolo 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81, nel quale si stabilisce che è fatto divieto, a tutte le pubbliche amministrazioni, di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni che precedono l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa;

la circolare medesima precisa che rientrano nel divieto di cui al citato articolo 29 le attività di propaganda elettorale collegabili, direttamente o indirettamente, a qualsivoglia attività amministrativa, e che da tale divieto risultano escluse solo le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi;

la circolare citata dà mandato ai prefetti di portare tali disposizioni a conoscenza delle amministrazioni locali interessate;

risulta che la prefettura di Terni ha tempestivamente informato l'amministrazione del comune di Terni di tale circolare, che conferma peraltro disposizioni di legge ampiamente note —:

se risulti al ministero dell'interno che, in aperta violazione di tali disposizioni, l'amministrazione comunale di Terni nei trenta giorni precedenti la campagna elet-

torale in corso abbia effettuato e stia continuando in questi giorni ad effettuare manifestazioni di propaganda, inaugurazioni, diffusioni di materiale tipografato ed altre iniziative finanziate con danaro pubblico, non « necessarie ad assicurare l'efficacia giuridica degli atti amministrativi » e unicamente utili a magnificare le realizzazioni effettive o presunte dell'amministrazione stessa;

se, in particolare, risulti che alcune tra le principali inaugurazioni (il ponte denominato « dello Staino » e il ponte detto « di Maratta ») risultino relative ad opere non completate, nel primo caso per l'assenza di adeguate infrastrutture viarie la cui mancanza ha provocato gravi disservizi e vivaci proteste, e, nel secondo caso, perché trattasi di opera pubblica appena abbozzata, al solo stadio di struttura in cemento;

se ancora risulti che nell'arco di tempo di cui al divieto della legge n. 81 del 1993 sia stato diffuso capillarmente, a spese della medesima amministrazione comunale, una rivista illustrante opere realizzate od annunciate dall'amministrazione medesima, in ragione di una copia spedita per posta a ogni famiglia;

quali iniziative intenda assumere il Governo, anche attraverso i suoi organi periferici, per assicurare, nel limite delle competenze e del diritto, il regolare svolgimento della campagna elettorale amministrativa nel rispetto delle leggi vigenti ed a parità di condizioni. (4-09086)

RISPOSTA. — Non risulta che, in occasione delle consultazioni amministrative del 27 aprile 1997, l'amministrazione comunale di Terni abbia violato il disposto dell'articolo 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81, che fa divieto alle pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda elettorale di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa.

In occasione dell'inaugurazione delle opere di ingegneria richiamate dalla S.V., gli

amministratori locali intervenuti, tra le altre autorità, si sono, infatti, limitati alla mera illustrazione e descrizione dei lavori eseguiti.

Quanto alla rivista « La Città » — mensile edito dal 1995 con lo scopo di informare la cittadinanza sulle attività svolte dalla giunta municipale e finanziato con i fondi reperiti attraverso le inserzioni pubblicitarie — la particolare e diffusa distribuzione cui è stato fatto riferimento è avvenuta nel mese di febbraio, cioè in periodo antecedente all'inizio del divieto posto dalla normativa soprarichiamata.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

REPETTO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

da diversi anni, l'Ente poste italiane, per prassi acquisita, ha fatto ricorso ai contratti a tempo determinato per fronteggiare una situazione di carenza di personale ormai patologica, dovuta ad un organico inadeguato alle reali e mutate esigenze del servizio;

queste assunzioni di precari è avvenuta in violazione delle norme che regolano il contratto a tempo determinato (tra le quali si veda l'articolo 1, della legge n. 230 del 1962), che ne limitano l'utilizzo in presenza di determinate e precise situazioni contingenti;

i contratti cui si fa riferimento hanno durata trimestrale, sono stati ripetutamente rinnovati in questi anni e coinvolgono un migliaio di persone; conseguentemente, questi precari hanno presentato ricorso alla magistratura;

alcuni di questi giudizi si sono conclusi con il riconoscimento del diritto ad essere assunti dall'Ente poste italiane a tempo indeterminato;

nell'ambito di alcuni di questi giudizi è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 510 del 1996, nella

parte in cui dispone: « Le assunzioni di personale con contratto a tempo determinato effettuate dall'Ente poste italiane, a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997, non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto », per contrasto con gli articoli 77, 101, 102, 104, e 3 della Costituzione —:

quali iniziative intenda assumere al fine di verificare: a) in base a quali criteri i vertici aziendali dell'Ente poste italiane, siano ricorsi al contratto a tempo determinato contravvenendo alle norme di legge; b) se nella fattispecie siano state predisposte regole definite, onde evitare che nella nuova graduatoria che l'Ente poste italiane si appresta ad utilizzare per nuove assunzioni di personale vi siano, in misura preponderante, come è avvenuto in passato, figli o parenti di dipendenti o lavoratori raccomandati, come coloro che hanno potuto maturare un maggior numero di periodi di servizio a partire dal 1° dicembre 1994 ad oggi (come da decreto-legge n. 510 del 1996); c) se risponda al vero che nella graduatoria dei precari tuttora utilizzata per l'assunzione di personale a tempo determinato vi siano giovani lavoratori che, pur essendo ai primi posti, non sono stati tenuti in considerazione nelle ultime chiamate;

quali provvedimenti intenda adottare per evitare che questi lavoratori precari vengano, dopo diversi anni di lavoro, emarginati, producendo ancora una volta una profonda ingiustizia a danno del « comune ed indifeso » cittadino. (4-05471)

RISPOSTA. — Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si comunica che il contratto collettivo nazionale di lavoro riguardante il personale dell'ente Poste Italiane — stipulato il 26 novembre 1994 — prevede, all'articolo 8, tra le forme di assunzione, quella con contratto a tempo determinato per far fronte a specifiche e temporanee esigenze di servizio.

L'ente poste, pertanto, in occasione di particolari punte di traffico (es. periodo natalizio) o in momenti in cui si registrano più numerose assenze da parte del personale (es. periodo estivo) fa ricorso a tale tipo di assunzione.

Si rammenta, inoltre, che l'articolo 9, comma 21, della legge 28 novembre 1996, n. 608 — di conversione del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 — dispone che i lavoratori che a decorrere dal 1° dicembre 1994 abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato alle dipendenze dell'ente Poste Italiane, hanno diritto di precedenza, nei termini e alle condizioni delle norme contrattuali e di apposito accordo con le organizzazioni sindacali, in caso di assunzioni a tempo determinato da parte dell'ente Poste Italiane per la stessa qualifica e/o mansioni fino alla data del 31 dicembre 1996; i lavoratori interessati dovevano manifestare la volontà di esercitare tale diritto entro il 30 novembre 1996. Le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'ente Poste Italiane, a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997, non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto.

Tali disposizioni, ovviamente, non si applicano nei casi in cui vi sia stata una sentenza passata in giudicato da parte del Giudice del lavoro, anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legge suddetto.

Nel rammentare che le assunzioni a tempo determinato vengono effettuate entro il limite massimo del 10% rispetto al numero dei lavoratori di ruolo, il medesimo ente ha sottolineato che, trattandosi di assunzioni determinate da immediate esigenze di servizio, è possibile che la scelta degli assumendi sia caduta su unità che già precedentemente avevano prestato la loro opera a tempo determinato e che, pertanto, potevano vantare una preparazione professionale che ha consentito di assicurare in tempi brevi, una esecuzione qualitativamente soddisfacente del servizio.

A completamento di informazione il ripetuto ente Poste ha comunicato di non

aver preso alcuna decisione in merito alla definitiva assunzione del personale utilizzato con contratto a tempo determinato.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

ROSSO, ARMOSINO, MAMMOLA, COLOMBINI, MARTINAT e SCIREA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

da un articolo apparso sul settimanale *Il Borghese* del 7 maggio 1997, n. 4, pagina 11 (oltreché da articoli pubblicati da *Il Giornale* ed altri quotidiani), emergono preoccupazioni in ordine al comportamento del sindaco di Torino, Valentino Castellani, relativamente alle attività edilizie svolte da Mario De Giuli, consucero del sindaco, durante i quattro anni dell'amministrazione della città da parte dell'Ulivo, in cui sarebbe così evidenziato un sistema di rapporti tra pubblico e privato nell'edilizia torinese —:

quali valutazioni intenda compiere sui fatti e quali iniziative assumere, nell'ambito delle sue competenze, ove dovessero ravvisarsi nei comportamenti del sindaco di Torino gli estremi delle persistenti violazioni di legge, presupposto di cui all'articolo 40 della legge n. 142 del 1990.
(4-10132)

RISPOSTA. — *Sulla base di mere allusioni a presunti comportamenti irregolari del sindaco di Torino nel settore edilizio e nelle connesse attività, risulta estremamente difficile formulare, in astratto, qualsiasi valutazione.*

Del tutto impossibile riesce, poi, finalizzare ogni prospettata valutazione all'ipotesi delle « persistenti violazioni di legge » — ai fini della conseguente applicazione delle disposizioni sanzionatorie di cui agli articoli 39 e 40 della legge n. 142/1990 — senza la concreta indicazione di fatti specifici, di cui, nonostante le indagini disposte, non si è avuta alcuna notizia.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

RUFFINO. — *Ai Ministri dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

con la fine dell'anno scadrà il decreto legge n. 521 del 1996, che finanzia i progetti di assistenza dei profughi della Bosnia;

tali profughi sono ospitati nelle caserme non utilizzate dalle forze armate in provincia di Udine;

in particolare a Cervignano in provincia di Udine sono ospitate duecentocinquanta persone, tra donne, adulti, bambini e persone anziane;

fino ad oggi l'assistenza è stata finanziata con le risorse stanziare da decreto anzidetto ed è stata fornita attraverso una società convenzionata;

la provincia di Udine sta operando per fare in modo che le famiglie di profughi vengano accolte dai privati a spese dei comuni ma con il sostegno dello Stato;

con la decadenza del decreto l'assistenza ricadrà sui comuni direttamente interessati, con un insostenibile onere finanziario, oltre ai disagi sociali già sopportati;

la situazione si fa insostenibile per le condizioni disagiate in cui tali profughi sono costretti a vivere, in caserme dismesse e delle quali lo Stato da anni non fornisce la manutenzione —:

se il Ministro intenda venire incontro alle richieste di aiuto provenienti dalle amministrazioni locali, presentando urgentemente un provvedimento di legge che sani tale situazione e renda disponibili nuove risorse per il futuro. (4-06335)

RUFFINO. — *Ai Ministri dell'interno e per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

ormai da anni centinaia di profughi provenienti dall'ex-Jugoslavia sono alloggiati in due centri di accoglienza a Cervignano e Purgessimo in provincia di Udine;

più volte sono stati assunti impegni per soluzioni alternative all'ammassamento di centinaia di persone in caserme non più utilizzate dalle forze armate, senza che nessun intervento significativo sia stato messo in atto dall'amministrazione centrale dello Stato;

si sta diffondendo la notizia di un prossimo sgombero dei due campi senza che però sia prospettata alcuna soluzione alternativa;

i contributi stanziati dallo Stato con il decreto-legge n. 669 del 31 dicembre 1996, successivamente convertito, destinati all'assistenza degli sfollati d'oltre confine non sono disponibili per la mancata erogazione da parte del ministero del tesoro;

la situazione si è fatta particolarmente grave perché, come ha ricordato Mario Banelli — vicepresidente della provincia di Udine, in mancanza del contributo statale, la prefettura non può sottoscrivere la convenzione per l'inserimento degli sfollati nel territorio regionale;

gli attuali ospiti dei centri sono i soggetti più problematici per i quali è improbabile l'ipotesi di un agevole abbandono dei campi —:

se i fondi previsti dal decreto n. 669 del 1996 saranno resi disponibili ed in quali tempi;

se risponda al vero la notizia della chiusura dei centri di Purgessimo e Cervignano;

quali siano, in quest'ultimo caso, le soluzioni previste per gli attuali ospiti dei centri di accoglienza. (4-11273)

RISPOSTA. — *Con circolare del 26 giugno scorso ai Prefetti, questo Ministero ha disposto la cessazione — a decorrere dal 15 settembre p.v. — del programma di interventi umanitari in favore dei cittadini sfollati dai territori della ex Jugoslavia, per mancanza delle occorrenti risorse finanziarie.*

Entro tale termine dovranno, quindi, essere chiusi tutti i centri di accoglienza,

compresi quelli di Purgessimo e di Cervignano dei Friuli.

Eventuali ulteriori interventi potranno essere realizzati solo con l'approvazione, da parte delle Camere, del disegno di legge recante interventi urgenti in materia sociale ed umanitaria (A.C. n. 1528), appositamente predisposto dal Governo.

L'iniziativa governativa — che autorizza stanziamenti di 25 miliardi e 640 milioni di lire per l'anno in corso e 9 miliardi e 176 milioni di lire per il 1998 — prevede la realizzazione di interventi per favorire « forme alternative di accoglienza », rispetto a quelle attuali, e la « definitiva uscita degli sfollati dai centri di accoglienza e la graduale chiusura di questi ultimi ».

Sono inoltre previste ulteriori misure per « favorire la temporanea integrazione degli sfollati nelle realtà locali e quelli finalizzati a promuovere programmi, anche assistiti, di rimpatrio da attuare anche nei territori della ex Jugoslavia, attraverso apposite convenzioni con organismi anche a carattere internazionale ».

L'approvazione del disegno di legge potrà consentire la copertura finanziaria degli oneri occorrenti a concludere con gradualità la fase di protezione umanitaria, anche — se necessario — oltre la data del 15 settembre p.v.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e della funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:*

l'articolo 97 della Costituzione stabilisce che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione;

inoltre, secondo tale norma costituzionale, nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari;

nel suo rapporto con qualsiasi ufficio della pubblica amministrazione, il cittadino si sente quasi sempre solo ed indifeso;

troppo spesso si dimentica che è la pubblica amministrazione che è al servizio del cittadino e non viceversa;

l'adozione di *standard* di qualità di servizio obbliga le strutture pubbliche a sottostare alla valutazione della qualità dei servizi e riconosce agli utenti il diritto di rivalersi in caso di inefficienze;

a titolo puramente esemplificativo si fa presente che, recentemente, si sono verificati numerosi disservizi postali;

numerose sono state le lettere di segnalazione sui disservizi postali inviate agli organi competenti e ai quotidiani;

risulta all'interrogante che:

la società « Hilary's Pagani » lamenta il grave problema dei disservizi che le ha causato degli spiacevoli inconvenienti;

infatti, la Hilary's ha consegnato, con il servizio di recapito « posta celere » una lettera indirizzata ad un cliente in Giappone che è stata recapitata ad una loro società in provincia di Modena;

a seguito di tale disguido la Hilary's Pagani ha esposto reclamo alla direzione generale del servizio postale la quale, a firma del dirigente del servizio posta celere, ha inviato un *fax* di risposta dichiarando che era stata effettuata la consegna nei termini previsti di un pacco contenente un oggetto di valore, con consegna assicurata nelle ventiquattro ore, rubato all'interno della posta servizio posta celere;

alla richiesta della Hilary's Pagani di risarcimento la posta ha risposto di aver dato incarico ad un loro ispettore, il quale non ha mai chiesto gli estremi di riferimento dell'oggetto contenuto nel pacco che doveva trovare —:

se non ritengano opportuno intervenire per assumere informazioni circa la reale situazione;

quali siano i motivi di tali disservizi postali recentemente verificatisi e, più in particolare, quelli che hanno causato dei danni alla Hilary's Pagani;

se risulti la richiesta di risarcimento di danni da parte della Hilary's Pagani e quale sia il motivo di tale disservizio e le eventuali responsabilità da parte dei dipendenti preposti;

se non ritengano opportuno intervenire al fine di prevedere un nuovo modello di organizzazione delle poste italiane che sia espressamente rivolto al perseguimento della valorizzazione delle capacità professionali degli attuali dipendenti e che, più in particolare, sia teso a realizzare precisi obiettivi di efficienza;

quali iniziative intendano adottare per far chiarezza sulla vicenda e quali provvedimenti verranno adottati per impedire che tali disservizi postali abbiano a ripetersi. (4-10417)

RISPOSTA. — Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ritiene opportuno precisare che l'Ente poste italiane, interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare in esame, ha comunicato che il contratto di programma impegna lo stesso Ente al raggiungimento di molteplici obiettivi tra cui assume ruolo prioritario il recupero della qualità dei servizi postali, impegno che è stato riconfermato nella « carta della qualità dei servizi ».

Dal secondo semestre del 1996, la qualità del servizio postale, viene rilevata e certificata da un organismo esterno e indipendente, la Price Waterhouse, incaricata dall'Internationale Post Corporation (I.P.C.) che è l'organizzazione mondiale che coordina le Poste dei paesi aderenti all'OCSE.

Tali rilevazioni hanno evidenziato che le prestazioni rese sono in linea con i livelli europei atteso che il recapito della corrispondenza città per città avviene entro le 48 ore dalla impostazione per l'84,5% degli invii, risultato superiore all'obiettivo di fine anno, e con una media complessiva nazio-

nale dell'81,9% di recapiti effettuati entro tre giorni dalla spedizione.

I risultati registrati sono particolarmente incoraggianti non solo per i valori raggiunti, ma soprattutto perché confermano la validità delle strategie di riorganizzazione del servizio postale effettuate nell'ultimo triennio.

Per quanto concerne il disservizio riferito nell'interrogazione cui si risponde il citato Ente ha comunicato che in data 9 ottobre 1996 la « Hilary's » di Pagani ha effettuato presso l'Agenzia di Rubiera (Reggio Emilia) due spedizioni:

plico postacelere contrassegnato dal n. PI 2184 7778 5 IT indirizzato alla s.r.l. « Tecnovasche » di Mirandola;

plico CAI POST contrassegnato dal n. EE 0819 8171 7 IT indirizzato alla « Yokohama Nursery » co LTD in Giappone.

L'operatore addetto all'accettazione, per errore, ha applicato il bollettino del plico diretto a Mirandola sul plico destinato in Giappone e viceversa; pertanto, gli invii sono stati entrambi inviati all'indirizzo sbagliato.

La ditta « Tecnovasche » di Mirandola, ricevuto il plico destinato in Giappone, accortasi dell'errore, provvedeva a restituire lo stesso al mittente. L'Ente poste ha tempestivamente provveduto, senza ulteriore aggravio per il mittente, ad inviare l'oggetto di cui trattasi in Giappone, dove è stato regolarmente consegnato in data 14 ottobre 1996.

Anche il plico postacelere, indirizzato alla ditta di Mirandola, e che erroneamente era stato inviato in Giappone, è stato recuperato e consegnato; inoltre in data 6 novembre 1996 sono state impartite alla filiale di Reggio Emilia le disposizioni necessarie per corrispondere l'indennizzo previsto alla ditta Hilary's di Pagani.

In data 20 gennaio 1997 la stessa ditta Hilary's di Pagani ha inoltre effettuato un invio postacelere contrassegnato dal n. PI 2184 7369 SIT indirizzato a « Giardinarte » di Matteucci Via Aurelia Nord, 312 Viareggio.

Il giorno 24 gennaio il mittente ha indirizzato alla direzione servizi postali del

nominato Ente un fax lamentando la probabile perdita dell'invio. Esperite le indagini di rito, è stato appurato che il giorno 21 gennaio 1997, nel perfetto rispetto della tempistica programmata, l'oggetto era stato portato all'indirizzo del destinatario ma, a causa dell'assenza di quest'ultimo, l'incaricato della consegna riportava, in conformità delle norme che regolano il servizio postacelere, il plico in ufficio.

Il plico in argomento è stato, poi, consegnato il giorno 24 gennaio 1997; l'Ente poste italiane ha provveduto ad informare la ditta in parola in merito al buon fine della spedizione de qua ed alla insussistenza del diritto ad eventuali rimborsi.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

TATARELLA, AMORUSO e POLIZZI. —
Al Ministro dei beni culturali e ambientali.
— Per sapere — premesso che:

da notizie riportate dalla stampa, risulta agli interroganti che nel decreto, non ancora pubblicato, del Ministro interrogato riguardante l'apertura dei musei dalle 20,30 alle 23 nel periodo dal 15 giugno 1997 al 15 settembre 1997, non è stato inserito nessun museo tarantino;

a Taranto sono presenti musei di fama internazionale, tra i quali il museo archeologico della Magna Grecia, che vanta la più ricca e interessante raccolta di oreficeria e ceramiche attribuite all'antica Grecia;

nel periodo considerato nel provvedimento suddetto, nel territorio jonico, ed a Taranto in particolare, si svolgeranno grandi manifestazioni sia sportive sia culturali, in grado di richiamare notevoli flussi turistici: tra queste i giochi del Mediterraneo, la mostra sugli « Atleti e Guerrieri » presso il museo di Taranto, quella sui Greci in occidente, il festival della Valle D'Itria e quello della Magna Grecia;

in merito, l'assessorato alla cultura della provincia di Taranto si è fatto interprete della protesta culturale della Puglia —

quali siano i criteri alla base delle scelte di cui in premessa operate dal Mini

stro interrogato e quali siano i motivi dell'esclusione dei musei tarantini, che determina una forte penalizzazione ai danni del Sud e di Taranto in particolare.

(4-10813)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto si comunica che il Museo Nazionale di Taranto, in un primo momento escluso dal progetto relativo all'apertura straordinaria dei luoghi culturali, è stato successivamente inserito tra gli istituti autorizzati all'apertura serale per il periodo dal 10 luglio al 31 agosto 1997, nelle giornate di venerdì e sabato.*

In ordine alle manifestazioni culturali citate nell'interrogazione parlamentare si precisa quanto segue.

La mostra « Atleti e Guerrieri », a partire dall'inaugurazione avvenuta nel 1995, risulta inserita nel percorso espositivo permanente del sopra citato Museo Nazionale e la mostra temporanea « I Greci in Occidente. Arte e Artigianato in Magna Grecia » è stata fruibile, presso l'ex Convento di S. Domenico nella Città Vecchia dal 29 giugno 1996 al 30 giugno 1997.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Valter Veltroni.

VIALE. — *Ai Ministri dei beni culturali e ambientali, dell'ambiente, dei lavori pubblici, della difesa e delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

in data 30 maggio 1996 con precedente interrogazione il sottoscritto sollecitava la definizione dell'acquisto a prezzo simbolico, o comunque contenuto, da parte del comune di Casale Monferrato dell'omonimo castello medievale, risalente alla metà del trecento, appartenente sin dagli anni settanta al Ministero della difesa, che lo ha adibito a deposito della divisione Cremona;

attualmente l'importante monumento si trova nel più completo abbandono, con gravi rischi di ulteriore degrado;

nel maggio del 1995 il comune di Casale Monferrato ha provveduto a richie-

dere ai Ministeri dei beni culturali e delle finanze l'acquisizione a prezzo simbolico del bene predetto, ricevendone parere favorevole;

da indiscrezioni, sembrerebbe che il prezzo, tutt'altro che simbolico, che dovrebbero fissare i Ministeri interessati si aggirerebbe intorno ai due miliardi, prezzo che non tiene conto del degrado del castello e della notevoli spese necessarie per restaurarlo —:

come si intendano superare tutti questi assurdi ostacoli burocratici che si frappongono all'acquisizione predetta e se risulti fondata l'indiscrezione relativa all'assurdo prezzo di due miliardi di lire fissato per il castello di Casale Monferrato.

(4-07060)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto, concernente l'acquisto da parte del Comune di Casale Monferrato del castello medievale, ad integrazione di quanto già comunicato in risposta alla precedente interrogazione n. 4-00758, si fa presente quanto segue.*

La Direzione Centrale del Demanio del Dipartimento del Territorio del Ministero delle finanze, con nota n. 77041 del 14 aprile 1997, sollecitava la competente Sezione Staccata in merito alla questione; quest'ultima trasmetteva lo schema di contratto predisposto per la vendita dell'immobile a favore del Comune di Casale Monferrato.

La predetta Direzione Centrale del Demanio ha comunicato che il prezzo di acquisto dell'immobile ammonta a lire 810 milioni ed è valido solo per l'ipotesi di cessione al Comune di Casale Monferrato con l'esclusiva destinazione dell'immobile medesimo a scopi pubblici socio-culturali e non di lucro, stante l'urgente necessità di recuperare il bene alla fruizione pubblica.

Attualmente la pratica in questione è in corso presso l'Amministrazione finanziaria.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Valter Veltroni.